SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «Ca' Foscari» di Venezia

Istituto superiore di educazione fisica di Milano

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

Ministero per le politiche agricole

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° luglio 1997, n. **206**.

Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente dalle infezioni di «Sharka» e di «Erwinia amylovora», situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1996, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi:

a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;

b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno;

c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno;

d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno;

e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel decimo anno;

f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, nell'undicesimo anno;

g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno;

h) lire 5 mila per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.

4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno recata dall'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997); il relativo riparto è disposto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con le regioni interessate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2937):

Presentato dall'on. FERRARI ed altri il 21 dicembre 1996.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 21 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla commissione XIII, in sede referente, il 13 e 19 marzo 1997 e 9 aprile 1997;

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 16 aprile 1997.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 7 maggio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2421):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 14 maggio 1997, con pareri delle commissione 1ª, 5ª, 12ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 19 giugno 1997 e approvato il 25 giugno 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), è il seguente: «3. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 663, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)».

97G0239

LEGGE 3 luglio 1997, n. 207.

Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1997, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1996, al 31 luglio 1997.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3628):

Presentato dall'on. GERARDINI ed altri il 29 aprile 1997.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente e territorio), in sede referente, il 13 maggio 1997, con pareri delle commissioni I e X.

Esaminato dalla commissione VIII, in sede referente, il 22 maggio 1997;

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 18 giugno 1997.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 giugno 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2541):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede deliberante, il 24 giugno 1997, con pareri delle commissione 1ª e 10ª.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 26 giugno 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale». Si riporta il testo del comma 2 del relativo art. 6: «2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico».

— Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 sostituisce il modello unico di dichiarazione ambientale approvato in precedenza con D.P.C.M. 6 luglio 1995.

97G0243

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 26 marzo 1997.

Istituzione del Comitato italiano «Gioventù per l'Europa».

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea, in particolare l'art. 126;

Viste le decisioni n. 88/348/CEE del 16 giugno 1988 (che istituiva un programma d'azione inteso a favorire gli scambi di giovani nella Comunità «Gioventù per l'Europa») e n. 91/395/CEE del 29 luglio 1991 (che adottava il programma «Gioventù per l'Europa» seconda fase);

Considerato che con tali decisioni il Consiglio delle Comunità europee intendeva adottare misure specifiche per aiutare i giovani a sviluppare il loro spirito di iniziativa, a favorire la consapevolezza delle loro capacità e responsabilità, valorizzando il ruolo degli scambi come metodo adeguato per consentire ai giovani di comprendere meglio la Comunità europea e per contribuire alla loro formazione e preparazione alla vita adulta e professionale;

Vista la decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 relativa all'adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa»;

Considerato che l'attuazione del programma «Gioventù per l'Europa» deve poggiare su strutture decentralizzate designate dagli Stati membri in stretta cooperazione con le autorità competenti in materia di gioventù, al fine di garantire che l'azione comunitaria appoggi e completi le attività nazionali secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» ed in particolare l'art. 5 che istituisce, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro n. 4771 del 30 dicembre 1988, che istituisce il Comitato italiano «Gioventù per l'Europa», modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2766 del 30 gennaio 1991;

Considerata l'esigenza di sostituire il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2766 del 30 gennaio 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali» in particolare l'art. 4 che stabilisce che il numero dei componenti degli organi collegiali di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica sia ridotto in modo che per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo casi eccezionali;

Considerato che nel caso del Comitato italiano «Gioventù per l'Europa» si configura la previsione eccezionale di cui al citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994 atteso che, in particolare, necessita la presenza di più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla conformazione dell'interesse di cui essi sono portatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale al Ministro Livia Turco sono state delegate le funzioni concernenti le politiche per gli adolescenti e i giovani anche mediante l'attuazione e il coordinamento dei progetti dell'Unione europea tra cui quello relativo al «Programma Gioventù per l'Europa»;

Visto il punto 8) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 relativo alla delega per la costituzione dei comitati, commissioni e altri organi collegiali, di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie delegate;

Decreta:

Art. 1.

Al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri è affidato il coordinamento delle attività previste dal programma «Gioventù per l'Europa».

L'ufficio preposto all'attività di cui al precedente comma, svolge le funzioni di «Agenzia nazionale Gioventù per l'Europa» e viene di seguito denominata «Agenzia».

Art. 2.

Compito principale dell'Agenzia è di facilitare l'accesso dei giovani al programma «Gioventù per l'Europa» e di promuovere la qualità dei progetti presentati, nonché di coadiuvare la Commissione europea nella sua attuazione.

In particolare l'Agenzia:

a) illustra le finalità e gli obiettivi del programma «Gioventù per l'Europa» alle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti ed alle associazioni giovanili operanti nei settori socio-culturali per la gioventù;

b) collabora con gli enti di cui al comma precedente per l'adozione di iniziative dirette a rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra i giovani dei Paesi dell'Unione europea ed a sviluppare in essi la coscienza della «dimensione europea»;

c) fornisce assistenza agli enti citati per la predisposizione dei progetti ammissibili a contributi comunitari;

d) mantiene i contatti ed attua il necessario scambio di informazioni con le agenzie nazionali di tutti i Paesi che aderiscono al programma e con i competenti servizi della Commissione europea;

e) espleta l'istruttoria dei progetti presentati nell'ambito delle azioni del programma «Gioventù per l'Europa» formulando proposte in merito all'ammissibilità dei progetti stessi ed ai contributi relativi;

f) acquisisce e conserva tutta la documentazione relativa ai progetti ammessi ai contributi comunitari ai fini del successivo controllo a cura degli organi di controllo finanziario dell'Unione europea secondo quanto volta a volta stabilito nelle convenzioni finanziarie stipulate con la commissione;

g) predispone gli elenchi dei beneficiari dei contributi comunitari, corredati di tutti gli elementi necessari per il pagamento da individuare d'intesa con il Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Tali elenchi saranno inviati al Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per gli adempimenti relativi all'erogazione;

h) cura l'effettuazione delle ispezioni durante lo svolgimento dei progetti ammessi ai contributi comunitari per verificarne l'effettiva rispondenza al programma presentato;

i) provvede alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri per la concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Detti criteri debbono essere sottoposti all'approvazione del Comitato italiano Gioventù per l'Europa di cui all'art. 4 del presente decreto;

j) il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero per gli affari esteri stabiliranno, di comune intesa, modalità di consultazione periodica al fine di coordinare l'attività da essi svolta, nell'ambito delle proprie competenze, nel settore degli scambi giovanili.

Art. 3.

È istituito il Comitato italiano «Gioventù per l'Europa» che coadiuva l'Agenzia nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Comitato si riunisce ogni volta che lo richiedano le iniziative prese in sede comunitaria ed esprime parere vincolante circa i criteri per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2.

L'Agenzia è tenuta ad informare il Comitato in merito all'ordine del giorno delle riunioni del comitato di gestione del programma di cui all'art. 6 della decisione n. 818/95/CE del 14 marzo 1995. Il Comitato può formulare pareri al riguardo.

Art. 4.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale che può delegare il capo del Dipartimento o il coordinatore dell'Ufficio III - Volontariato e associazionismo sociale, ed è così composto:

il coordinatore dell'Ufficio III - Volontariato e associazionismo sociale, che svolge le funzioni di Agenzia;

un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni o enti;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali;

Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Conferenza dei presidenti delle regioni italiane;

Unione province italiane;

Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.).

Alle sedute del Comitato partecipano, come osservatori, i rappresentanti delle associazioni giovanili individuate con successivo decreto del Ministro per la solidarietà sociale.

L'Agenzia svolge funzioni di segreteria del Comitato.

Art. 5.

Il Comitato è convocato dal Ministro o dal capo del Dipartimento.

Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente alla convocazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 6.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti ed i provvedimenti sono adottati a maggioranza dei presenti, prevalendo, in caso di parità di voti, il voto del presidente.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento i fondi messi a disposizione dall'Unione europea per il programma «Gioventù per

l'Europa» affluiscono al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, mediante versamento sul conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato:

Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Il Fondo effettuerà i pagamenti dei contributi ai beneficiari sulla base di elenchi, ad esso trasmessi dall'Agenzia e redatti secondo le modalità concordate con il Fondo stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 378

97A5406

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 maggio 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento e di modifica delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» ed è sato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 gennaio 1997;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati relative agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della detta proposta di disciplinare di produzione;

Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1997, con il quale vengono accolte in parte le istanze di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere integrativo espresso dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'articolo 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione nel testo modificato sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denuncie dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli dell'Etruria Centrale», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di

produzione nel testo modificato e fino a tre anni a partire dalla sua data di entrata in vigore, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare ai detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo modificato, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

I vini da tavola tipologia «Vin Santo» ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dall'art. 3 dell'annesso disciplinare di produzione, derivanti da vendemmie successive a quelle delle annate di riconoscimento delle rispettive indicazioni geografiche designati con una indicazione geografica, ed i vini da tavola tipologia «Vin Santo» comunque dichiarati per l'anno 1996 i quali alla data di pubblicazione del presente decreto risultano giacenti in cantina, possono essere posti in commercio con la denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo e «Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo Occhio di Pernice a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine «Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo e «Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo Occhio di pernice i vini a denominazione di origine controllata prodotti nella vendemmia 1996.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che risulti rispondente ai requisiti propri dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice.

Art. 5.

I vini da tavola ad indicazione geografica tipologia «Vin Santo». ottenuti da uve prodotte fino alla vendemmia 1995 nella zona di produzione di cui all'art. 3 dell'annesso disciplinare di produzione che alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi allo stato sfuso o già confezionati o in corso di confezionamento potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la rispettiva indicazione geografica, anche se non rispondenti ai parametri previsti per le rispettive tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

I produttori che intendono usufruire delle possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio.

Art. 6.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» è riservata ai vini: rosso, rosato, bianco, novello e vin santo, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:

Rosso e rosato:

Sangiovese: almeno il 50%;

Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot, Pinot Nero, Canaiolo Nero, da soli o congiuntamente fino al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione nella misura massima del 25%.

Bianco:

Trebbiano Toscano: almeno il 50%;

Chardonnay, Pinot Bianco e Grigio, Vernaccia di San Gimignano, Malvasia del Chianti, Sauvignon da soli o congiuntamente fino al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione nella misura massima del 25%.

Novello:

Sangiovese almeno il 50%;

Canaiolo Nero, Merlot, Gamay e ciliegiolo da soli e congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione nella misura massima del 25%.

Vin Santo:

Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, minimo il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%.

Vinsanto Occhio di Pernice:

Sangiovese: minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» corrisponde a quella prevista dal disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un'altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m. — sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto Albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi.

I sesti di impianto per i nuovi vigneti ed i reimpianti devono assicurare una densità ad ettaro di almeno 3.300 ceppi.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per i vigneti in coltura specializzata non deve superare le 12 tonn. di uva per ettaro per tutte le tipologie.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, ìa rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Per la coltura promiscua è prevista una resa massima a ceppo di kg 8 di uva.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per la produzione del tipo rosso ed al 65% per la produzione dei tipi bianco e rosato.

Qualora la resa superi tali limiti, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

La resa massima in vino finito dell'uva fresca destinata alla produzione del Vin Santo non deve essere superiore al 35%.

La regione Toscana può, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ridurre i limiti di produzione ettariale ed a ceppo, negli anni nei quali le condizioni stagionali siano state tali da non consentire il raggiungimento del necessario livello qualitativo. I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita Chianti, possono essere destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso e rosato, Novello e Vinsanto e Vinsanto Occhio di Pernice così come i vigneti iscritti all'Albo della denominazione Vinsanto del Chianti possono essere destinate alla produzione di «Colli dell'Etruria Centrale» Vinsanto e Occhio di Pernice, qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in tutto o in parte in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.

È consentita altresì la scelta di cantina dal Chianti a denominazione di origine controllata e garantita e dalla denominazione di origine controllata «Vinsanto del Chianti».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi anche in parte nella zona delimitata dal precedente articolo 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini di denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» i seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

Rosso, Rosato, Novello: 10%;

Bianco: 9,5%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini di cui al precedente art. 2 le loro peculiari caratteristiche.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sono consentiti, ad esclusione del Vinsanto, l'arricchimento con mosto concentrato proveniente da uve derivanti da vigneti iscritti all'Albo e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rossi non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo.

L'elaborazione della tipologia vinsanto deve attuarsi come appresso:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del Vinsanto riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso, rosato, bianco, novello vinsanto e vinsanto occhio di pernice all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:

colore: rosso rubino, brillante, vivace, anche di media intensità;

odore: dal vinoso al fruttato, fragrante, fresco, delicato;

sapore: vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fruttato fragrante, fresco;

sapore: fresco, vivace, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Bianco:

colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;

odore: delicato e fruttato;

sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Novello:

colore: rosso cerasuolo talvolta tendente al violaceo, vivace;

odore: fruttato, fresco;

sapore: vivace, fresco, brioso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Vinsanto:

colore: dal paglierino dorato all'ambrato intenso;

odore etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui: per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere:

acidità totale minima: 4,5 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Vinsanto Occhio di Pernice:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui almeno il 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

E facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controlla «Colli dell'Etruria Centrale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» riserva e similari.

Sono altresì vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio» «invecchiamento» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, purché documentabili, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito in quanto compatibile, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» Vinsanto e Vinsanto occhio di pernice è consentito riportare in etichetta le qualificazioni «secco», «abboccato», «amabile» e «dolce» nel rispetto della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

Per il vino rosso è consentita l'indicazione «Vermiglio» in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» Vinsanto, Vinsanto Occhio di Pernice e novello, qualora confezionati, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 0,75 litri, con tappo di sughero. Sulla bottiglia deve sempre essere indicata l'annata di produzione delle uve.

97A5319

DECRETO 29 giugno 1997.

Proroga del termine per il pagamento dell'onere per la pesca speciale dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale è stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante misure in materia di pesca dei molluschi bivalvi dal quale si evince uno stato di sofferenza della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1997 che ha prorogato al 30 giugno 1997 il pagamento dell'onere per la pesca speciale di cui all'art. 30, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Considerato il permanere dello stato di crisi della risorsa molluschi bivalvi per cui si rende necessario il successivo provvedimento di proroga, non più rinnovabile, in considerazione delle esigenze prospettate dalle categorie produttive colpite dalla situazione contingibile e urgente che impedisce il regolare proseguimento dell'attività lavorativa con conseguente diminuzione della capacità di reddito;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 24 giugno 1997, hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, per il pagamento dell'onere annuale per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica, è prorogato al 30 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A5353

DECRETO 1° luglio 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli d'Imola».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il quale — unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Emilia Romagna — è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1995;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli d'Imola»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 12 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati, pervenuta nei termini e nei modi previsti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra richiamato limitatamente agli articoli 2, 4, 6 e 7 di detto disciplinare;

Visto il parere integrativo espresso dal citato Comitato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997 con il quale vengono, in tutto o in parte, accolte le modiche richieste sora riportate;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Colli d'Imola» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli d'Imola» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli d'Imola», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro

composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi», che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine e elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 1° luglio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» è riservata ai vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» rosso, anche nelle tipologie novello e riserva, e bianco, anche nelle tipologie frizzante e superiore, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna.

La denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» seguita da una delle seguenti specificazioni:

Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Barbera, Trebbiano (da Trebbiano Romagnolo), Pignoletto, Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve, a bacca di colore analogo, provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna, fino ad un massimo del 15%.

I vini «Colli d'Imola» bianco, «Colli d'Imola» Trebbiano, «Colli d'Imola» Pignoletto, «Colli d'Imola» Chardonnay e «Colli d'Imola» Barbera, possono essere prodotti nella tipologia frizzante.

I vini «Colli d'Imola» rosso, «Colli d'Imola» Sangiovese, «Colli d'Imola» Cabernet Sauvignon possono essere prodotti nella tipologia «riserva».

Fanno parte dell'albo dei vigneti del vino a D.O.C. «Colli d'Imola», senz'altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.: «Colli d'Imola» Sangiovese, «Colli d'Imola» Cabernet Sauvignon, «Colli d'Imola» Barbera, «Colli d'Imola» Trebbiano, «Colli d'Imola» Pignoletto, «Colli d'Imola» Chardonnay.

Fanno parte dell'albo dei vigneti del vino a D.O.C. «Colli d'Imola», senz'altra specificazione, i vigneti iscritti all'albo del vino a D.O.C.G. «Albana di Romagna», ubicati nella zona di produzione di cui al successivo articolo 3 sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare.

Fanno parte dell'albo dei vigneti del vino a D.O.C. «Colli d'Imola» con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. rispettivamente indicati, sempreché ubicati nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 e rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:

«Colli d'Imola» Sangiovese: vino a D.O.C. Sangiovese di Romagna;

«Colli d'Imola» Trebbiano: vino a D.O.C. Trebbiano di Romagna.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini «Colli d'Imola» comprende i territori a vocazione viticola ricadenti nei seguenti comuni compresi nella provincia di Bologna:

Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell'Emilia.

Per i Comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell'Emilia il limite a valle è delimitato dalla strada statale n. 9 «Emilia».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in ambienti che per condizioni di tessitura o struttura

del terreno, caratteristiche idrogeologiche od esposizione, forniscono uve con caratteristiche non conformi al presente disciplinare di produzione.

Sono quindi da considerarsi idonei i suoli di buona esposizione posti nelle aree collinari, pedecollinari e nei terrazzi intravallivi, cori tessiture da medio impasto a medio impasto argilloso, fino a quelle argillose o argillolimose, in genere calcarei.

Per i vigneti già esistenti al momento di entrata in vigore del presente disciplinare, i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La messa a dimora dei nuovi impianti, relativamente a forme d'allevamento e densità d'impianto, dovrà essere effettuata secondo le seguenti prescrizioni:

GDC con sesto di m 4,0-4,2 × 0,75-1,2;

Guyot con sesto di m 2,5-3,0 × 0,8-1,3;

Cortina semplice con sesto di m 2,5-3,0 × 1,0-1,3;

Cordone speronato con sesto di m 2,5-3,0 × 1,0-1,3;

Casarsa con sesto di m 3,0-3,8 × 1,3-1,5.

Relativamente al vitigno Albana si possono seguire anche le seguenti indicazioni:

Guyot inclinato con sesto di m3,0-3,3 × 1,3-1,5;

Duplex con sesto di m 4,0-4,2 × 1,2-1,5;

Pergoletta romagnola con sesto di m 5,5-6,0 × 1,0-1,2, (con schioppi di lunghezza massima di m 1,5).

È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte, prima dell'invaiatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	Resa uva T. /Ha.	Titolo alcolom. vol. min. nat. %
«Colli d'Imola» Rosso	10	10,5
«Colli d'Imola» Bianco	12	10,5
«Colli d'Imola» Bianco Supe	11	11,0
«Colli d'Imola» Sangiovese	10	11,0
«Colli d'Imola» Cabernet Sauvignon	9	11,0
«Colli d'Imola» Barbera	10	11,0
«Colli d'Imola» Trebbiano	12	10,5
(prodotto da uve di vitigno Trebbiano romagnolo)		
«Colli d'Imola» Bianco Pignoletto	11	10,5
«Colli d'Imola» Chardonnay	10	10,5

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli d'Imola» nelle tipologie frizzante e novello, possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto ai valori sopraindicati.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Imola» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Bologna.

Le operazioni di elaborazione del vino «Colli d'Imola» nella tipologia «frizzante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, nonché le operazioni d'imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forlì, Ravenna e Modena.

Per i vini «Colli d'Imola» tipologia «riserva», la presenza di zuccheri riduttori massima consentita all'imbottigliamento è di 4 grammi/litro.

La menzione «riserva» è attribuita al vino sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi, anche in recipienti di legno. In quest'ultimo caso la sosta non può essere inferiore ai due mesi.

Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Colli d'Imola», senza alcuna specificazione, prodotto da vitigni a bacca rossa e qualificato «novello», deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

I vini di cui all'art. 2 possono essere elaborati, secondo le pratiche tradizionali, anche in recipienti in legno. In tal caso i vini possono presentare un leggero sapore di legno.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola», all'atto dell'immissione al consumo devono presentare aspetto limpido e rispondere alle seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

Colli d'Imola bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, leggermente fruttato;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco minimo: 16 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli d'Imola bianco «superiore»:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, leggermente fruttato;

sapore: di giusto corpo, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/1;

zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;

estratto secco minimo: 18 g/l.

Colli d'Imola rosso:

colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco minimo: 20 g/l.

Colli d'Imola novello:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: asciutto, rotondo, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

zuccheri riduttori massimo: 10 g/1;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco minimo: 18 g/1.

Colli d'Imola «Sangiovese»:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;

odore: vinoso, con profumo delicato;

sapore: di gusto pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/1;

estratto secco minimo: 20 g/l.

Colli d'Imola Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l'invecchiamento;

odore: vinoso, con caratteristiche varietali;

sapore: pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;

estratto secco minimo: 20 g/l.

Colli d'Imola Barbera:

colore: rosso carico tendente al violaceo;

odore: vinoso, con caratteristiche varietali;

sapore: pieno, asciutto, abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco minimo: 18 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli d'Imola Trebbiano:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, abboccato, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco minimo: 16 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli d'Imola Pignoletto:

colore: paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, delicato, varietale;

sapore: asciutto, abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco minimo: 16 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli d'Imola Chardonnay:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: vinoso, delicato, varietale;

sapore: asciutto, abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco minimo: 16 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Art 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Nel suddetto caso, la produzione massima di uva ad ettaro dovrà essere inferiore del 20% rispetto ai valori indicati all'art. 4, riferiti ad ogni singola denominazione.

Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la denominazione «Colli d'Imola» immediatamente seguita dalla dicitura «Denominazione di origine controllata», deve precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno che a sua volta deve precedere quelle relative alle tipologie.

La specificazione del vitigno e delle relative tipologie, devono essere altresì riportate in etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Colli d'Imola» e con lo stesso colore.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» senza alcuna specificazione, il riferimento alle varietà di vite che li compongono è consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve sui contenitori di capacità nominale pari o inferiore a litri cinque.

Art. 8.

Nel confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola», è vietato l'utilizzo del tappo a corona ed a vite nei contenitori di capacità nominale superiore a 0,375 litri.

Per le versioni frizzanti, è consentito l'utilizzo del tappo a fungo di sughero, ancorato con gabbietta, tradizionalmente utilizzato nella zona di produzione.

È consentito l'uso di contenitori in ceramica, tradizionalmente utilizzati nella zona.

97A5408

DECRETO 3 luglio 1997.

Criteri per gli accertamenti svolti dalle forze di polizia sulle quote latte.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei produttori lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e in particolare l'art. 7, paragrafo 3, che impone agli Stati di verificare la corretta contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di equivalente latte attraverso controlli in azienda;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario, e in particolare l'art. 8 che demanda tali controlli alle regioni, facendo salvi quelli dell'Ispettorato repressione frodi e degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e in particolare l'art. 16 che disciplina l'effettuazione dei controlli da parte delle regioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, recante misure straordinarie per la crisi del set-

tore lattiero-caseario ed in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce una commissione governativa di indagine in materia di quote latte;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, contenente disposizioni urgenti in materia di quote latte, che demanda alla commissione governativa di indagine il compito di effettuare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, che all'art. 6 autorizza il Ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte;

Ritenuta la necessità di assicurare l'acquisizione di tutti i dati necessari alla commissione governativa per l'espletamento del compito suddetto;

Considerata a tal fine l'esigenza di far effettuare gli opportuni controlli da parte della Guardia di finanza, del Comando carabinieri norme comunitarie e agroalimentari, del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di polizia;

Decreta:

1. Gli accertamenti svolti dalle forze di polizia ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, sono effettuati, oltre che presso tutte le aziende indicate dalla commissione governativa di indagine:

a) presso gli acquirenti che non abbiano presentato il mod. L 1;

b) presso gli acquirenti che abbiano presentato il mod. L 1 non sottoscritto dal produttore;

c) presso gli acquirenti che abbiano presentato il mod. L 1 incompleto o con altre irregolarità (mancata indicazione delle fatture ecc.);

d) presso i produttori che presentino dati discordanti tra mod. L 1 e rilevazione straordinaria disposta dal Ministro della sanità, con particolare riguardo ai casi in cui risulti una evidente anomalia tra i dati suddetti, anche tenuto conto delle medie produttive per regione e per razza;

e) presso i produttori per i quali non sia pervenuta la scheda di rilevazione di cui all'ordinanza del Ministro della sanità 20 giugno 1997.

2. Nell'espletamento dei controlli, le autorità di polizia si attengono alle norme dei rispettivi ordinamenti. I risultati sono tempestivamente trasmessi alla commissione governativa di indagine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A5407

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento agli U.P.L.M.O. degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività delle società cooperative, Alfa Sigma, con sede in Vercelli; Progresso 90, con sede in Vercelli; Pulinova, con sede in Vercelli; Vi.Co.Ver., con sede in Vercelli; L'Incontro, con sede in Vercelli; Risicoltori di Livorno Ferraris, con sede in Livorno Ferraris; Co.Pe.Ca., con sede in Cossato; Consorzio servizi Piemonte - Con.Se.Pi., con sede in Vercelli; dai quali risulta che non hanno depositato i bilanci negli utlimi due esercizi sociali;

Tenuto conto del parere favorevole della Commissione centrale delle cooperative per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore;

Decreta:

Le seguenti società cooperative a r.l.:

Alfa Sigma, con sede in Vercelli;

Progresso 90, con sede in Vercelli;

Pulinova, con sede in Vercelli;

Vi.Co.Ver., con sede in Vercelli;

L'Incontro, con sede in Vercelli;

Risicoltori di Livorno Ferraris, con sede in Livorno Ferraris;

Co.Pe.Ca., con sede in Cossato;

Consorzio servizi Piemonte - Con.Se.Pi, con sede in Vercelli,

sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Vercelli, 3 giugno 1997

Il direttore: CORRENTE

97A5355

DECRETO 7 giugno 1997.

Modificazione alla ragione sociale della società Intelron.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1997 con il quale sono stati concessi i benefici previsti dall'art. 4, comma 27, ultimo periodo, del decreto-legge, comma 26, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608;

Viste le domande presentate dalle aziende entro il 31 gennaio 1997;

Considerato che, per mero errore materiale, la ragione sociale della società Intelrom è stata trascritta come Intelron;

Ritenuta la necessità di procedere alla esatta indicazione della ragione sociale della società di cui sopra;

Decreta:

La ragione sociale erroneamente indicata nel decreto ministeriale 18 aprile 1997 Intelron è modificata in Intelrom.

Roma, 7 giugno 1997

Il Ministro: TREU

97A5354

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola», in Spinazzola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 febbraio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola», con sede in Spinazzola, costituita per rogito del notaio Giovanni Faiciola in data 2 dicembre 1954, rep. n. 1159, reg. impr. n. 1631 tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Roma, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5420

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Tra.L.B.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 agosto 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Tra.L.B. B.U.S.C. 3047», con sede in Bari, costituita per rogito del notaio M. Buquicchio in data 9 ottobre 1976, rep. n. 2527, reg. impr. n. 8991 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Roma, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5421

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto giovani Alcide De Gasperi», in Corato.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 maggio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto giovani Alcide De Gasperi B.U.S.C. 5624», con sede in Corato costituita per rogito del notaio Giuseppe Murolo in data 25 giugno 1985, rep. n. 28806, reg. impr. n. 7143 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5422

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Infocultura», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 settembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Infocultura B.U.S.C. 6242», con sede in Altamura costituita per rogito del notaio Stigliano Clemente in data 14 dicembre 1987, rep. n. 6574 reg. impr. n. 22584 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5423

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Italservice», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 settembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Italservice B.U.S.C. 5986», con sede in Bari, costituita per rogito del notaio Spadone Anna in data 6 febbraio 1987, rep. n. 10591, reg.

impr. n. 10591 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5424

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooptur Moda Design 2000», in Turi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 novenbre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Cooptur Moda Design 2000», con sede in Turi, costituita per rogito del notaio Luigi D'Agosto in data 27 febbraio 1991, rep. n. 67752, reg. impr. n. 27373 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5425

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fidel Cisl», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 luglio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Fidel Cisl», con sede in Bari, costituita per rogito del notaio Roberto Carino in data 22 giugno 1983, rep. n. 27688, reg. impr. n. 15049 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5426

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Tecno edil nostra», in Bitetto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Tecno Edil Nostra B.U.S.C. 5290», con sede in Bitetto, costituita per rogito del notaio Remigio Perchinunno in data 23 luglio 1984, rep. n. 23691, reg. impr. n. 16318 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5427

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Piccolo Grande Fiore», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Piccolo Grande Fiore B.U.S.C. 4623», con sede in Altamura, costituita per rogito del notaio De Nellis Lorenzo in data 27 gennaio 1981, rep. n. 3632, reg. impr. n. 12782 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5428

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Aurora», in Castrovillari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «L'Aurora», con sede in Castrovillari, costituita in data 6 aprile 1982 con atto notaio Alberto Novello, repertorio n. 2504, registro società n. 858, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2022/201133.

Cosenza, 16 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5329

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edificatrice calabrese», in Grisolia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Edificatrice calabrese», con sede in Grisolia, costituita in data 26 agosto 1982 con atto notaio Filippo Magurno, repertorio n. 353, registro società n. 1006, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 2077/193467.

Cosenza, 16 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5330

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil Brutia», in Spezzano Albanese.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Edil Brutia», con sede in Spezzano Albanese, costituita in data 5 novembre 1974 con atto notaio Gabriele Marino, repertorio n. 13298, registro società n. 449, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 1426/145644.

Cosenza, 16 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5331

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Magnolie», in Castrovillari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Le Magnolie», con sede in Castrovillari, costituita in data 3 novembre 1980 con atto notaio La Gamma Giorgio, repertorio n. 15873, registro società n. 747, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2082/193705.

Cosenza, 16 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5332

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Progetto 80», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Progetto 80», con sede in Cosenza, costituita in data 10 gennaio 1974 con atto notaio Italo Scornajenghi, repertorio n. 107735, registro società n. 2143, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1657/166876.

Cosenza, 16 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5333

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rosito», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Rosito», con sede in Cosenza, costituita in data 23 luglio 1969 con atto notaio Canio Restaino, repertorio n. 8523, registro società n. 1850, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1176/108940.

Cosenza, 16 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5335

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Varco», in S. Lucido.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Varco», con sede in S. Lucido, costituita in data 6 agosto 1984 con atto notaio Eleonora D'Acqui, repertorio n. 31809, registro società n. 1265, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 2257/206627.

Cosenza, 16 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5336

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Delle Rose», in Castrovillari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Delle Rose», con sede in Castrovillari, costituita in data 31 marzo 1969 con atto notaio Luigi Marini, repertorio n. 23376, registro società n. 327 tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 1061/109016.

Cosenza, 16 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5334

DECRETO 20 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Maria Cristina Soc. coop. edilizia a r.l.» in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 10/25 ottobre 1996 con la quale il tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Maria Cristina Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Caserta;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. n. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la procedente prot. n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Maria Cristina Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Barletta in data 10 marzo 1981, rep. n. 11314, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966, con studio in corso Giannone, 104, Caserta, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5356

DECRETO 20 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mobil Stil Soc. coop. a r.l.», in Morrone del Sannio, già «CO.FA.M.» (Cooperativa falegnami Molise) Soc. coop. a r.l., e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 ottobre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Mobil Stil Soc. coop. a r.l.», con sede in Morrone del Sannio (Campobasso), già «CO.FA.M.» (Cooperativa falegnami Molisani) Soc. coop. a r.l., dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Mobil Stil Soc. coop. a r.l.», con sede in Morrone del Sannio (Campobasso), già «CO.FA.M.» (Cooperativa falegnami Molisani) Soc. coop. a r.l., costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi, in data 28 giugno 1986, repertorio n. 31078, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

e la dott.ssa Lucia Morgillo, nata a Cervino (Caserta) il 30 agosto 1957 e residente a Bojano in via Marconi n. 4, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5409

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SO.GE.MA. - Società gestione manodopera - Soc. coop. a r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «SO.GE.MA. - Società gestione manodopera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «SO.GE.MA. - Società gestione manodopera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Sergio Cardarelli in data 22 aprile 1994, rep. n. 59441, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giancarlo Faggian, nato a Padova il 14 luglio 1937 ed ivi residente in via Aosta n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5410

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 aprile 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 914.596.595 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1997 dei limiti d'impegno dal 1984 al 1990, per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, art. 15, lettera *c*).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c)*, che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 664/1996, per il 1997;

Visto il decreto n. 015 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, fg. n. 344, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 046 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, fg. n. 171, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 063 del 21 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1990, fg. n. 54, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 672.078.000, corrispondente alle annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 047 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, fg. n. 172, reg. n. 2 d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1987 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 048 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, fg. n. 173, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 040 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, fg. n. 72, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire

354.531.940, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 041 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, fg. n. 73, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 042 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, fg. n. 74, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1990 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 015 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, n. 244, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.940, corrispondente alla annualità 1991 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 121095, del 25 marzo 1997, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 16.844.869.000, per l'esercizio 1997, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effeti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali Bilancio;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, va nuovamente impegnata, per il 1997, la somma complessiva di L. 914.596.595;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1997, l'importo complessivo di L. 914.596.595, attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, dal 1982 al 1988, relativamente ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicati.

ANNUALITÀ 1985

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 22.955.000)

mutuo decennale	L.	410.095
Totale	L.	410.095

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 20.368.000)

mutuo ventennale	L.	15.285.675
mutuo quindicennale	»	4.999.810
Totale ...	L.	20.285.485

Regione Liguria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 10.868.000)

mutuo ventennale	L.	10.852.155

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 21.735.000)

mutuo ventennale	»	8.022.075
Totale ...	L.	18.874.230

Regione Friuli-Venezia Giulia

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 6.377.000)

mutuo ventennale	L.	3.678.880
mutuo decennale	»	2.194.010
Totale ...	L.	5.872.890

ANNUALITÀ 1986

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo ventennale	L.	1.139.510
mutuo ventennale	»	3.185.560

(limite d'impegno di riferimento 1979 di lire 172.164.000)

mutuo ventennale	»	10.533.660
mutuo ventennale	»	3.797.525
Totale ...	L.	18.656.255

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)

mutuo ventennale .... L. 3.499.975
mutuo quindicennale .... » 2.491.925

Totale ... L. 5.991.900

Provincia autonoma di Bolzano

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.050.000)

mutuo ventennale .... L. 7.144.040

Totale ... L. 7.144.040

Provincia autonoma di Trento

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 7.125.000)

mutuo quindicennale .... L. 6.334.590

Totale ... L. 6.334.590

ANNUALITÀ 1987

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo ventennale .... L. 9.237.710

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 69.791.000)

mutuo ventennale .... » 69.791.000

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

mutuo ventennale .... » 5.472.885
mutuo decennale .... » 2.390.250

Totale ... L. 86.891.845

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

mutuo ventennale .... L. 2.117.110
mutuo decennale .... » 884.130

Totale ... L. 3.001.240

ANNUALITÀ 1988

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo ventennale .... L. 4.673.770

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 136.344.000)

mutuo ventennale .... » 128.557.330
mutuo ventennale .... » 3.423.040

Totale ... L. 136.654.140

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)

mutuo ventennale .... L. 2.931.425

Totale ... L. 2.931.425

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale .... L. 27.370.915
mutuo decennale .... » 1.530.670

Totale ... L. 28.901.585

ANNUALITÀ 1989

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

mutuo ventennale .... L. 65.619.535

Totale ... L. 65.619.535

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978
di L. 99.842.000)

mutuo ventennale	L.	1.236.800
mutuo ventennale	»	11.964.760
Totale	L.	13.201.560

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1977
di L. 48.641.000)

mutuo ventennale	L.	48.641.000
Totale	L.	48.641.000

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1979
di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	L.	37.797.985

(limite d'impegno di riferimento 1980
di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	»	32.698.290
mutuo decennale	»	2.769.490
Totale	L.	73.265.765

ANNUALITÀ 1990

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978
di L. 99.842.000)

mutuo ventennale	L.	1.663.450
Totale	L.	1.663.450

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1978
di L. 95.082.000)

mutuo ventennale	L.	95.082.000
Totale	L.	95.082.000

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977
di L. 40.376.000)

mutuo ventennale	L.	34.848.860

(limite d'impegno di riferimento 1978
di L. 81.471.000)

mutuo ventennale	»	46.978.850
mutuo ventennale	»	25.408.010

(limite d'impegno di riferimento 1979
di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	»	57.136.055

(limite d'impegno di riferimento 1980
di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	»	14.213.240
mutuo quindicennale	»	2.572.000
Totale ...	L.	181.157.015

ANNUALITÀ 1991

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976
di L. 34.895.000)

mutuo ventennale	L.	10.423.905
Totale ...	L.	10.423.905

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978
di L. 99.842.000)

mutuo ventennale	L.	3.829.275
Totale ...	L.	3.829.275

Regione Toscana

mite d'impegno di riferimento 1979
di L. 120.030.000)

mutuo ventennale	L.	79.763.365
Totale	L.	79.763.365

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Piemonte	L. 318.245.680
Emilia-Romagna	» 21.695.530
Toscana	» 223.486.365
Umbria	» 9.333.420
Veneto	» 303.609.850
Bolzano	» 7.144.040
Trento	» 6.334.590
Liguria	» 18.874.230
Friuli-Venezia-Giulia	» 5.872.890
Totale ...	L. 914.596.595

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 914.596.595 in favore delle regioni e province autonome secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5395

DECRETO 23 aprile 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 15.930.271.155 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1997 dei limiti d'impegno dal 1983 al 1990, per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 6, lettera *a*).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a*), che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 664/1996, per il 1997;

Visto il decreto n. 056 del 24 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1983, fg. n. 117, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1983, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 015 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, fg. n. 170, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1984, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 014, del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, fg. n. 342, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1985, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 043 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, fg. n. 168, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 044 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, fg. n. 169, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1987, di limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 045 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, fg. n. 170, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 035 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, reg. n. 1, fg. n. 69, d'impegno della somma complessiva di L. 2.417.338.755, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 036 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, fg. n. 68, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 21.300.739.335, corrispondente alle annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 037 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, fg. n. 67, reg. n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 20.391.622.550, corrispondente alla annualità 1990 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 014, dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, fg. n. 45, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.379.976.780, corrispondente alle annualità 1991 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/1976;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 121095, del 25 marzo 1997, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 16.844.869.000, per l'esercizio 1997, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali Bilancio;

Considerato che relativamente ai limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, va nuovamente impegnata, la somma complessiva di L. 15.930.271.155, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel corrente esercizio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1997, l'importo complessivo di L. 15.930.271.155, attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 6, lettera *c)*, della legge n. 153/1975, dal 1980 al 1988, di cui ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1983

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 490.000.000)

mutuo ventennale	L.	490.000.000
Totale	L.	490.000.000

ANNUALITÀ 1984

Regione Marche

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)

mutuo ventennale	L.	42.133.135
Totale	L.	42.133.135

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 739.000.000)

mutuo ventennale	L.	739.000.000
Totale	L.	739.000.000

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	L.	31.302.630
mutuo decennale	»	4.141.445
mutuo ventennale	»	12.931.450
mutuo decennale	»	1.873.255
Totale	L.	50.248.780

Regione Liguria

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 70.000.000)

mutuo ventennale	L.	70.000.000
Totale	L.	70.000.000

Regione Friuli-Venezia Giulia

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 150.000.000)

mutuo ventennale	L.	50.659.625
mutuo quindicennale	»	11.514.595
Totale	L.	62.174.220

ANNUALITÀ 1985

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	L.	78.471.320
mutuo decennale	»	12.872.070
mutuo ventennale	»	32.304.700
Totale	L.	123.648.090

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	L.	34.820.785
mutuo ventennale	»	29.800.780
Totale	L.	64.621.565

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)

mutuo ventennale	L.	223.590.035
Totale	L.	223.590.035

Regione Valle d'Aosta

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 50.000.000)

mutuo ventennale	L.	50.000.000
Totale ...	L.	50.000.000

Provincia autonoma Bolzano

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 160.000.000)

mutuo ventennale	L.	160.000.000
Totale ...	L.	160.000.000

Provincia autonoma Trento

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 140.000.000)

mutuo ventennale	L.	140.000.000
Totale ...	L.	140.000.000

Regione Marche

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 464.000.000)

mutuo quindicennale	L.	363.413.655
Totale ...	L.	363.413.655

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 205.000.000)

mutuo ventennale	L.	5.488.905
mutuo quindicennale	»	94.545.555

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)

mutuo ventennale	L.	11.237.445
mutuo quindicennale	»	86.217.235
mutuo decennale	»	24.085.155
Totale ...	L.	221.574.295

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 897.000.000)

mutuo ventennale	L.	399.106.625
mutuo quindicennale	»	75.959.385
mutuo decennale	»	282.589.735
mutuo ventennale	»	112.369.160
mutuo quindicennale	»	7.195.390
mutuo decennale	»	13.615.285

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale	L.	74.878.810
mutuo decennale	»	5.287.235
Totale ...	L.	971.001.625

Regione Liguria

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 107.000.000)

mutuo ventennale	L.	107.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 128.000.000)

mutuo ventennale	»	117.451.670

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 160.000.000)

mutuo ventennale	»	25.096.965
mutuo decennale	»	21.047.510
Totale ...	L.	270.596.145

ANNUALITÀ 1986

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	L.	125.558.810
Totale ...	L.	125.558.810

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo decennale	L.	3.559.190
Totale ...	L.	3.559.190

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 784.000.000)

mutuo ventennale	L.	592.634.340

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 958.000.000)

mutuo ventennale	»	786.468.835
Totale	L.	1.379.103.175

Regione Valle d'Aosta

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 73.000.000)

mutuo ventennale	L.	73.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 91.000.000)

mutuo ventennale	»	74.973.610
Totale	L.	147.973.610

Provincia autonoma Bolzano

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 237.000.000)

mutuo ventennale	L.	206.672.495
mutuo diciannovennale	»	30.327.505

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 322.000.000)

mutuo diciannovennale	»	188.911.065
mutuo quindicennale	»	10.122.180
Totale	L.	436.033.245

Provincia autonoma Trento

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 209.000.000)

mutuo ventennale	L.	183.572.630
mutuo diciannovennale	»	25.427.370

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 284.000.000)

mutuo diciannovennale	»	5.834.020
mutuo quindicennale	»	36.444.515
Totale	L.	251.278.535

Regione Marche

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)

mutuo ventennale	L.	112.110.535
mutuo quindicennale	»	32.126.650

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 721.000.000)

mutuo decennale	»	51.071.300
mutuo quindicennale	»	61.323.930
Totale	L.	256.632.415

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 312.000.000)

mutuo ventennale	L.	102.323.960
mutuo quindicennale	»	132.981.115

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)

mutuo quindicennale	»	250.679.110
Totale	L.	485.984.185

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale	L.	138.369.795
mutuo decennale	»	10.860.845
Totale	L.	149.230.640

ANNUALITÀ 1987

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	L.	887.370
mutuo ventennale	»	18.846.760
Totale	L.	19.734.130

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	L.	86.013.680
mutuo decennale	»	19.013.680
Totale	L.	105.027.360

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale	L.	98.712.515
Totale ...	L.	98.712.510

ANNUALITÀ 1988

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	L.	12.839.710
Totale ...	L.	12.839.710

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	L.	33.535.620
Totale ...	L.	33.535.620

ANNUALITÀ 1989

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	L.	26.456.270

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	»	4.679.540
mutuo ventennale	»	9.401.800
Totale ...	L.	40.537.610

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	L.	221.218.775
Totale ...	L.	221.218.775

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	L.	273.274.135
mutuo ventennale	»	62.535.640
mutuo ventennale	»	4.559.090
Totale ...	L.	340.368.865

ANNUALITÀ 1990

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000)

mutuo ventennale	L.	462.356.445

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 942.000.000)

mutuo ventennale	»	837.648.215

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	»	58.957.040
mutuo decennale	»	75.658.480

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	»	302.763.760
Totale ...	L.	1.737.383.940

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 670.000.000)

mutuo ventennale	L.	340.393.780

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 1.020.000.000)

mutuo ventennale	»	887.220.705

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	»	83.345.990
mutuo ventennale	»	12.834.200
mutuo ventennale	»	51.468.845
mutuo ventennale	»	7.048.210
Totale ...	L.	1.382.311.730

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	L.	29.055.180
Totale	L.	29.055.180

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.197.000.000)

mutuo ventennale	L.	899.134.960
mutuo ventennale	»	294.463.210
Totale	L.	1.193.598.170

ANNUALITÀ 1991

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000)

mutuo ventennale	L.	21.995.340

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	»	9.068.535

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	»	755.319.065

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	»	145.153.930
mutuo ventennale	»	48.359.055
mutuo ventennale	»	76.500.550
Totale ...	L.	1.056.396.475

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.235.000.000)

mutuo ventennale	L.	1.015.426.590

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	»	193.264.330
Totale	L.	1.208.690.920

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 660.000.000)

mutuo ventennale	L.	30.331.590

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	»	322.354.055

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	»	101.688.780
Totale ...	L.	454.374.425

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)

mutuo ventennale	L.	120.257.025

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.197.000.000)

mutuo ventennale	»	516.561.035
mutuo ventennale	»	17.416.010
mutuo quindicennale	»	64.896.315
Totale ...	L.	719.130.385

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Lombardia	L.	3.116.098.765
Piemonte	»	2.960.627.390
Emilia-Romagna	»	932.385.020
Toscana	»	3.515.421.765
Valle D'Aosta	»	179.973.610
Bolzano	»	596.033.245
Trento	»	391.278.535
Marche	»	662.179.205
Umbria	»	707.558.480
Veneto	»	2.447.944.775
Liguria	»	340.596.145
Friuli-Venezia Giulia	»	62.174.220
Totale ...	L.	15.930.271.155

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 15.930.271.155 favore delle regioni e province autonome secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5396

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 12 maggio 1997.

Integrazione della delega di funzioni conferita al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Soriero.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti il regio decreto 16 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 1, commi 8, 9, 13 e 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica», con cui sono stati soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile ed è stato istituito il Ministero del trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996, con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato ai trasporti ed alla navigazione l'on. dott. Giuseppe Albertini e l'on. dott. Giuseppe Soriero;

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1996, con il quale si è provveduto alla delega di funzioni ai Sottosegretari di Stato nelle materie di competenza del Ministero del trasporti e della navigazione;

Considerato che si rende necessario integrare alla delega di funzioni di cui al citato decreto ministeriale in data 3 luglio 1996, per le materie di competenza del soppresso Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Soriero è delegato a partecipare, in caso di temporanea assenza o impedimento del Ministro, alle attività parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per le materie di competenza delle Direzioni generali e del Comando generale delle capitanerie di porto del soppresso Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

1. Sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Soriero, in caso di temporanea assenza o impedimento del Ministro, tutti gli atti riguardanti materie di competenza delle Direzioni generali e del Comando generale delle capitanerie di porto del soppresso Ministero della marina mercantile, fatta eccezione di quelli riservati, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 o espressamente delegati ai dirigenti.

2. I provvedimenti relativi alle materie di cui al precedente comma sono trasmessi per la firma del Sottosegretario di Stato tramite l'ufficio di Gabinetto, cui debbono essere inoltrati dai competenti uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1997

Il Ministro: BURLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1997
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 139

97A5328

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Revoca e ridestinazione dei finanziamenti per l'attuazione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione. fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, il quale all'articolo 3, quarto comma, dispone «sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento» e che, altresì, dispone che «la ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, che rende possibile l'assunzione di mutui relativi agli investimenti della seconda fase, disponendo la copertura dei relativi oneri per gli anni 1998 e 1999;

Considerato che alla data del 31 agosto 1996 risultavano non richiesti dagli assegnatari finanziamenti per lire 413.427 milioni rinvenienti:

a) per lire 55.510 dalle risorse assegnate agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

b) per lire 356.839 dalle risorse assegnate alla regione Sicilia;

c) per lire 72 milioni dalle risorse assegnate alla regione Campania;

d) per lire 762 milioni dalle risorse assegnate alla regione Puglia;

e) per lire 236 milioni dalle risorse assegnate alla regione Umbria;

f) per lire 8 milioni dalle risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna;

Rilevato, altresì, che alla data del 31 agosto 1996 i programmi delle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia risultavano in avanzato stato di attuazione secondo quanto disposto dal più volte richiamato art. 3 della legge n. 34/1996;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 30 dicembre 1996, prot. 100/SCPS/5-18957 e le note 100/SCPS/5 - 1610 del 12 febbraio 1997 e 100/SCPS/5 - 2719 del 4 marzo 1997;

Visto il parere espresso dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 dicembre 1996;

Ritenuto di condividere l'opportunità, rappresentata nella proposta, di procedere alla ripartizione della somma di 200 miliardi di lire destinata dalla legge al settore materno infantile successivamente ad una ricognizione dei fabbisogni e delle dotazioni esistenti;

Ritenuto, altresì, che, nelle more della predetta ricognizione, può essere data la precedenza all'esigenza di assegnare risorse agli interventi per i quali l'interruzione dei finanziamenti comporterebbe la chiusura dei cantieri e la non fruibilità delle opere intraprese;

Viste le istanze di ammissione a finanziamento, a valere quali anticipazioni delle somme da assegnarsi per il secondo triennio, presentate dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1) Sono revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, i finanziamenti, già assegnati, relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come di seguito specificato:

lire 55.510 milioni risorse assegnate agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

lire 356.839 milioni risorse assegnate alla regione Sicilia;

lire 72 milioni risorse assegnate alla regione Campania;

lire 762 milioni risorse assegnate alla regione Puglia;

lire 236 milioni risorse assegnate alla regione Umbria;

lire 8 milioni risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna.

2) È accantonata per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996 la somma di lire 160.648 milioni. Le regioni e le province autonome trasmetteranno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, al Ministero della sanità una relazione sullo stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, avanzando, altresì, proposte per il potenziamento delle rete consultoriale e il perseguimento degli altri obiettivi indicati dal più volte citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996.

Il Ministro della sanità formulerà al CIPE, sulla base delle indicazioni ricevute, una proposta di riparto delle somme accantonate con la presente deliberazione e della residua quota di lire 39.352 milioni, a concorrenza del complessivo importo di 200.000 milioni, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 21/1997 citata in premessa.

3) Sono ridestinate, quali anticipazioni sulla quota relativa al secondo triennio di finanziamenti, le seguenti somme:

quanto a lire 137.750 milioni alla regione Toscana per il completamento degli ospedali Val di Cecina, Valdichiana Senese, Alta Val d'Elsa e Valdarno;

quanto a lire 51.000 milioni alla regione Lombardia per il completamento degli ospedali «Sacco» di Milano e «C. Poma» di Mantova;

quanto a lire 64.029 milioni alla regione Emilia-Romagna per il completamento degli interventi relativi al Polo Ospedaliero di Lagosanto, al completamento dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto, al Polo socio-sanitario di Langhirano e al nuovo ospedale di Baggiovara.

4) Sono ammessi a finanziamento, a valere sulle risorse rispettivamente assegnate, i seguenti interventi:

regione Toscana:

«completamento Nuovo Ospedale Bassa Val di Cecina» - Cecina (Livorno), mutuo a carico dello Stato lire 35.150 milioni;

«completamento Nuovo Ospedale Valdichiana Senese» - Montepulciano (Siena), mutuo a carico dello Stato lire 35.150 milioni;

«completamento Nuovo Ospedale Unico del Valdarno» - Montevarchi e San Giovanni Valdarno (Arezzo), mutuo a carico dello Stato lire 42.750 milioni;

«completamento Nuovo Ospedale Alta Val d'Elsa» - Poggibonsi (Siena), mutuo a carico dello Stato lire 24.700 milioni;

regione Emilia-Romagna:

«completamento Nuovo Polo Ospedaliero del Basso Ferrarese» - Lagosanto (Ferrara), mutuo a carico dello Stato lire 30.500 milioni.

5) L'ammissione al finanziamento delle ulteriori opere, per le quali le regioni assegnatarie hanno richiesto l'anticipazione dei finanziamenti ed indicate nelle presente deliberazione, sarà effettuata, con successivo provvedimento, a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi regionali dei progetti esecutivi e dell'inoltro al CIPE delle relative istanze.

6) È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 20.000 milioni, quale anticipazione delle somme relative al secondo triennio di finanziamenti, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 21/1997 citata in premessa, da destinare alla realizzazione di un centro trapianti presso l'ospedale civico Cervello di Palermo in collaborazione con l'università di Pittsburgh. L'ammissione a finanziamento dell'opera sarà effettuata non appena la regione Sicilia, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo per l'intera opera, inoltrerà al CIPE la relativa istanza dalla quale dovrà risultare l'impegno della regione al finanziamento di tutto l'intervento.

Restano a carico delle regioni gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote Iva.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione del punto 4 della presente deliberazione.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 222

97A5397

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Conv. 98/90. Realizzazione di interventi nel comune di Taranto, viale Magna Grecia-Via Ancona - 1° lotto. Approvazione perizia di variante e proroga dei termini della convenzione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 98/1990 stipulata in data 21 maggio 1991 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e il comune di Taranto regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione degli interventi di via Magna Grecia - via Ancona, 1° lotto, nel comune di Taranto, per l'importo di 20.000 milioni;

Viste le note del comune di Taranto n. 6712 del 5 agosto 1996 e n. 10101 del 30 novembre 1996, con le quali si richiede l'approvazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995 relativa alla realizzazione di un sovrappasso di collegamento tra via Ancona e viale Ionio;

Considerato che il nucleo ispettivo nel riconoscere che la variante proposta si inserisce nel contesto progettuale approntato per l'ammodernamento della viabilità di collegamento tra il centro e la periferia di Taranto, che peraltro richiederebbe la realizzazione dell'intero progetto finanziabile nell'ambito dell'intesa Stato - regione Puglia;

Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione in merito alla variante ed alla proroga dei termini convenzionali;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 98/1990 come specificato nelle note n. 6712 del 5 agosto 1996 e n. 10101 del 30 novembre 1996, citate nelle premesse;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato;

3) il termine di scadenza della convenzione è prorogato di 12 mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Quadro economico
(valori in milioni)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori (compr. espr.)	14.464	13.129	13.221
Imprevisti	1.076	2.411	—
Spese generali	1.736	1.736	1.736
I.V.A.	2.724	2.724	2.105
Espropri	—	—	2.938
Totale ...	20.000	20.000	20.000

Invita

la regione Puglia a dare priorità, nell'ambito delle risorse assegnate per opere infrastrutturali, al completamento del progetto complessivo di ammodernamento della viabilità di collegamento tra centro e periferia di Taranto.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 226

97A5398

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione n. 384/87. Realizzazione della manutenzione straordinaria: illuminazione strade consortili, segnaletica stradale e acquedotto industriale di Avezzano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione stipulata in data 24 marzo 1988 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della manutenzione straordinaria: illuminazione strade consortili, segnaletica stradale e acquedotto industriale nell'agglomerato di Avezzano dell'importo di L. 2.240 milioni;

Vista la nota n. 988 del 31 maggio 1996, con la quale il consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano ha chiesto l'approvazione di una perizia variante riguardante il completamento delle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione delle strade del nucleo industriale, ai sensi dell'art. 7 della legge 104/1995;

Vista la relazione del nucleo ispettivo del 26 marzo 1996, dalla quale risulta che la perizia di variante riguarda l'esecuzione di opere e forniture, a completamento delle opere di manutenzione già realizzate;

Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione in data 16 aprile 1997 in merito alla predetta perizia di variante ed alla proroga dei termini convenzionali;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 384/87 come specificato nella nota del consorzio di sviluppo industriale di Avezzano, citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico di seguito indicato e la relativa proroga del termine di scadenza della convenzione di mesi 6 dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da variante
Lavori	1.619	1.657
Imprevisti	101	36
Oneri per lievitazioni costi	—	—
Spese generali	194	194
I.V.A.	326	353
Totale	2.240	2.240

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 225

97A5399

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Riprogrammazione fondi provenienti da revoche a valere sui fondi della legge 64/86. Ordinanza n. 2440. Protezione civile. Regione Sicilia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un Fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni centrali competenti, ivi incluse le risorse rinvenienti dai finanziamenti *ex lege* 64/1986 successivamente revocati;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 febbralo 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per gli interventi localizzati nei territori ove ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la delibera di giunta regionale n. 420 del 21 settembre 1995 relativa agli interventi da riprogrammare sui fondi provenienti da revoche della legge n. 64/1986;

Vista la legge della regione Sicilia n. 42 del 18 maggio 1995, concernente il finanziamento di interventi urgenti da realizzarsi in vari comuni della provincia di Catania per un costo totale di 30.000 milioni di lire a valere sui fondi da riprogrammare *ex lege* n. 64/1986;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995, con la quale è stata assegnata in via programmatica alla regione Sicilia la somma complessiva di lire 148,618 miliardi a valere sulla disponibilità del predetto Fondo ex art. 19, finalizzata fra l'altro alla realizzazione delle predette opere di consolidamento della rete idrogeologica nei comuni della provincia di Catania, colpiti dalle piogge alluvionali del 12 e 13 marzo 1995, per un importo di lire 30.000 milioni;

Vista l'ordinanza n. 2440 del 30 maggio 1996 emanata dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, contenente disposizioni per il completamento della ricostruzione delle strutture danneggiate e per il riassetto idrogeologico dell'area interessata dall'evento alluvionale del 13 marzo 1995 nella provincia di Catania;

Ritenuto opportuno — stante la particolare tipologia delle predette opere di risanamento idrogeologico e l'urgenza della loro realizzazione — assegnare direttamente l'importo di lire 30.000 milioni al Dipartimento della protezione civile, che verificherà la validità dei progetti presentati e la regolare attuazione degli interventi;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) A valere sul Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 96/1993, è assegnata al Dipartimento per la protezione civile - cap. 7615 Rubrica 6, la somma di 30.000 milioni di lire richiamata in premessa, per la copertura finan-

ziaria degli interventi pubblici urgenti contenuti nell'ordinanza n. 2440 del 30 maggio 1996 secondo la seguente articolazione:

A) INTERVENTI SUI TORRENTI:

	(in milioni di lire)
1) Sistemazione del torrente Lavinaio - Platani nei territori dei comuni di Acibonaccorsi, Aci S. Antonio Acicatena, Acireale	2.200
2) Torrente Macchia e bacino affluenti nei territori dei comuni: Giarre, Mascali, Riposto	2.500
3) Torrente Salto del corvo e Bacino affluenti nel territorio nel comune di Mascali	3.000
4) Ripristino funzionalità idraulica Torrente Junco nei territori dei comuni di Giarre e Riposto	1.000
5) Torrente S. Leonardello e affluente c.da Volpe comuni di Giarre, S. Venerina, Riposto	800
6) Torrente Caravelle nel territorio del comune di Giarre	300
7) Torrente Vallone Grande nel comune di S. Venerina	250
8) Sistemazione idraulica Torrente Balbo nel territorio di Riposto	750
9) Sistemazione idraulica Vallone Balbo nel territorio di Giarre	250
10) Torrente Pricoco (attraversamento FF.S. e azienda APAS) nel territorio del comune di Riposto	350
11) Torrente Minissale - comune Fiumefreddo	400
12) Torrente delle Forche comune di Fiumefreddo	150
13) Torrente S. Maria la Strada ed affluenti Continella e Vallone s. n. nel territorio del comune di Giarre	500

B) INTERVENTI NEI COMUNI:

	(in milioni di lire)
Comune di Acireale	
1) Canale di Gronda per lo smaltimento acque di superficie del comune di Acireale dallo svincolo sud ss. 114 fino al recapito a mare	5.000
2) Canale di Gronda a protezione dell'abitato di S. Maria La Scala Frazione Suffragio (Timpa) in corrispondenza della ss. 114	1.000
3) Consolidamento e ripristino di scarico delle acque piovane nord via Paolo Vasta (Timpa)	2.000
4) Consolidamento frana via Tocco (Timpa)	1.500
5) Consolidamento frana sorgente Mulino (Timpa)	1.000
6) Consolidamento e rifacimento terrazzamenti (Timpa)	1.000
7) Ripristino acquedotto S. Venera	150
8) Ripristino copertura edifici pubblici scuole medie P. Vasta-Galilei e biblioteca Zelante	500
Comune di Mascali	
Interventi di ripristino della viabilità ordinaria della frazione Nunziata delle vie Cutula-Cutrazzo-Rinazzo e Carrata con canalizzazione delle acque di superficie ed il loro deflusso	1.500
Comune di Acicatena	
Segnala in prima priorità interventi ripristino viabilità	400
Comune di Aci S. Antonio	
Collettore acque bianche ex Torrente Monte Arena	2.000
Comune di Piedimonte	
Interventi ripristino viabilità	150
Comune Santa Venerina	
Ripristino viabilità di opere a salvaguardia s.p. 4/1 e via Codavolpe	1.000
Comune di Linguaglossa	
Ripristino tratto strada ex sede della ferrovia Circumetnea (in prossimità galleria con sistemazione della scarpata a valle)	100
Comune di S. Alfio	
Ripristino viabilità	80
Comune di Giovanni La Punta	
Ripristino viabilità sistemazione via Monaci Mantia e via Cilea	170
Totale . . .	30.000

2. Il Dipartimento verificherà la validità dei progetti presentati e la loro regolare attuazione, segnalando a questo Comitato eventuali modificazioni al programma.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224

97A5400

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Proroga del termine di ultimazione degli investimenti inclusi nel contratto di impresa con la GTC - Gruppo tessile Castrovillari - S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n, 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera prot. n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1996, di aggiornamento del contratto di impresa con la GTC - Gruppo tessile Castrovillari - S.p.a.;

Vista la nota prot. n. 4/0148/97 del 17 gennaio 1977 con la quale il servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto all'esame del Comitato la richiesta avanzata dalla società summenzionata di un proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi all'impianto industriale ed al centro di ricerca;

Considerato che il ritardo di esecuzione dei lavori risulta essere dipeso essenzialmente da circostanze oggettive non imputabili alla società e che gli investimenti complessivi sono comunque in avanzato stato di attuazione;

Considerata altresì la rilevanza sociale ed economica che l'iniziativa riveste per il mantenimento dei livelli occupazionali nell'area di Castrovillari;

Su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il termine per la realizzazione delle iniziative concernenti gli investimenti tecnologici industriali e il centro di ricerca di cui al contratto di impresa citato in premessa è fissato al 31 dicembre 1997, fermo restando il termine già stabilito con la deliberazione del 20 novembre 1995 per i progetti di ricerca.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 223

97A5401

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 11 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto d'autonomia dell'università Ca' Foscari di Venezia emanato con decreto rettorale n. 412/interno del 30 marzo 1995 e con decreto rettorale n. 428/interno del 18 aprile 1995 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 84 del 10 aprile 1995 e n. 94 del 22 aprile 1995;

Visto in particolare l'art. 59 dello statuto dell'università che stabilisce il procedimento di modifica dello statuto medesimo;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico che nelle sedute del 5 novembre 1996 e del 25 febbraio 1997 ha approvato alcune modifiche agli articoli 1, 4, 15, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 45, 48 e 59 dello statuto d'ateneo;

Viste le note rettorali n. 3411 e 5161 del 20 gennaio 1997 e del 10 marzo 1997 con le quali sono state inoltrate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto parere le deliberazioni assunte dal senato accademico in ordine alle modifiche di cui alla precedente premessa;

Vista la nota ministeriale prot. n. 339/737 del 9 maggio 1997 nella quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha espresso alcun rilievo in merito alle modifiche apportate alle norme statutarie sopra citate;

Ritenuto che il procedimento previsto per modificare lo statuto d'ateneo si sia utilmente concluso e si possa procedere alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle modifiche.

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'università Ca' Foscari di Venezia approvato con i decreto rettorali indicati nelle premesse e così modificato:

Art. 1 *(Natura e ruolo dell'Università)*. — Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'università Ca' Foscari di Venezia, di seguito denominata università, è sede primaria di ricerca scientifica ed istruzione superiore. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato».

Art. 4 *(Corsi e titoli)*. — Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. I corsi di diploma, di laurea e di specializzazione sono indicati nel regolamento didattico di ateneo».

Art. 15 *(Composizione del comitato dei referenti sociali)*. — Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato dei referenti sociali è costituito da:

il rettore, che lo presiede;

un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il direttore regionale delle entrate per il Veneto;

il presidente della regione Veneto o suo delegato;

il presidente della provincia di Venezia o suo delegato;

il sindaco del comune di Venezia o suo delegato;

il presidente della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Venezia o suo delegato;

il presidente del C.N.R. o suo delegato;

il presidente del C.N.E.L. o suo delegato.

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore e il direttore amministrativo, quest'ultimo anche con funzioni di segretario verbalizzante».

Art. 21 *(Direttore amministrativo)*. — Il punto 2 è soppresso con conseguente rinumerazione dei successivi punti del medesimo articolo.

Art. 23 - *(Composizione e funzioni del collegio dei revisori dei conti)* — Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. È costituito un collegio dei revisori dei conti nominato dal senato accademico e composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;

b) quattro dirigenti o funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della ragioneria generale dello Stato, di altra università, di altra amministrazione pubblica, o tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, di cui due effettivi e due supplenti».

Art. 24 *(Natura e funzioni del dipartimento)*. — Il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. I dipartimenti attivati nell'università sono elencati nel regolamento generale di ateneo».

Art. 26 *(Consiglio di dipartimento)*. — Il punto 2, lettera *a)*, è sostituito dal seguente:

«2: *a)* i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento».

Art. 28 *(Direttore di dipartimento)*. — I punti 2 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal regolamento di dipartimento.

5. Il direttore designa tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento un vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore».

Art. 32 *(Ruolo della facoltà)*. — I punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La facoltà comprendente più corsi di laurea e di diploma può istituire i rispettivi consigli.

4. Le facoltà dell'ateneo sono indicate nel regolamento didattico di ateneo».

Art. 33 *(Organi della facoltà)*. — Il punto 1, lettera *d)* è sostituito dal seguente:

«1: *d)* le commissioni per la didattica, ove non siano costituiti i consigli di corso di diploma e di laurea».

Art. 36 *(Preside di facoltà)*. — I punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di direttore di dipartimento e centro interdipartimentale di ricerca e di erogazione di servizi, di presidente di consiglio di corso di diploma o di laurea, di direttore di scuola di specializzazione e loro sostituti.

6. Il preside può designare tra i professori di prima fascia un vicepreside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La carica di vicepreside è incompatibile con quella di rettore, di prorettore e di direttore di dipartimento e suo sostituto».

Art. 39 *(Funzioni del consiglio di corso di diploma e di laurea)*. — Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le competenze dei consigli di corso di diploma o di laurea, ove non istituiti, sono assunte da commissioni per la didattica, attivate dalla facoltà».

Art. 40 *(Composizione del consiglio di corso di diploma e di laurea)*. — I punti 1, lettera *a)*, 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1: *a)* dai professori di ruolo e fuori ruolo del corso.

3. Il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 sono stabiliti dal regolamento generale di ateneo.

4. Il presidente del consiglio viene eletto dai componenti del consiglio stesso, tra i professori di ruolo di prima fascia del corso; presiede il consiglio e coordina l'attività del corso.

5. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di presidente può essere eletto un professore di seconda fascia del corso.

6. Il presidente dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. È nominato con decreto del rettore».

Art. 42 *(Composizione del comitato per la didattica).* — Il punto 2 è soppresso con conseguente rinumerazione dei successivi punti del medesimo articolo.

Art. 45 *(Organi delle scuole di specializzazione).* — Dopo il punto 5 è inserito il seguente punto:

«6. Il direttore è nominato con decreto del rettore».

Art. 48 *(Servizi didattici integrativi).* — Al punto 1 viene aggiunta la seguente lettera:

«*g)* ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti».

Art. 59 *(Modifiche dello statuto).* — Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese».

Venezia, 11 giugno 1997

Il rettore: RISPOLI

97A5320

ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI MILANO

DECRETO DIRETTORIALE 27 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano approvato e pareggiato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1671;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, che ha approvato il nuovo statuto dell'I.S.E.F. di Roma;

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta del consiglio direttivo dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano del giorno 11 febbraio 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano del giorno 13 febbraio 1997;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1997, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 14 maggio 1997 prot. n. 1446 in merito all'adeguamento del piano degli studi dell'I.S.E.F. di Milano a quello dell'I.S.E.F. statale di Roma;

Decreta:

Articolo unico

Nella parte del titolo III «Ordinamento degli studi» gli articoli 18, 19, 20, 21 dello statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1671, vengono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«Art. 18. — Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Art. 19. — *Discipline di base:*

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) Antropologia e antropometria;

3) Biologia con elementi di chimica e di fisica;

4) Cinesiologia e rieducazione funzionale;

5) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

6) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

7) Igiene della scuola e dello sport;

8) Medicina dello sport e pronto soccorso;

9) Pedagogia;

10) Psicologia;

11) Storia dell'educazione fisica e dello sport;

12) Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

13) Teoria e metodologia delle attività motorie;

14) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

15) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

16) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

17) Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi;

18) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

19) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica.

Discipline d'indirizzo:

A) Biologico-applicato:

elementi di fisica generale ed informatica;

idroclimatologia;

igiene generale;

scienza dell'alimentazione;

traumatologia dell'apparato locomotore;

biomeccanica.

B) Storico-letterario-normativo:

giornalismo sportivo;

istituzioni di diritto pubblico;

legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport;

lingua straniera;

lingua e letteratura italiana;

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche;

teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica.

C) Tecnico-didattico:

didattica dell'educazione fisica e dello sport;

teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia;

teoria, tecnica e didattica della scherma;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria);

teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive;

teoria e metodologia dell'allenamento.

Gli insegnamenti nei cui programmi siano previste esercitazioni tecnico-sportive si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

PIANO DEGLI STUDI

Il corso triennale di diploma di educazione fisica è articolato per discipline e per anni di corso secondo il seguente schema:

SCIENZE BIOLOGICHE APPLICATE			
* Anatomia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Antropologia e antropometria		2	
* Biologia con elementi di chimica e di fisica	1		
* Cinesiologia e rieducazione funzionale			3
* Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia		2	
* Fisiologia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Igiene della scuola e dello sport	1		
* Medicina dello sport e pronto soccorso			3
Elementi di fisica generale ed informatica	1		
Idroclimatologia	1		
Igiene generale	1		
Scienza dell'alimentazione	1		
Traumatologia dell'apparato locomotore			3
Biomeccanica			

SCIENZE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICHE			
* Pedagogia	1	2	
* Psicologia		2	3

SCIENZE STORICO-LETTERARIE E GIURIDICO-NORMATIVE			
* Storia dell'educazione fisica e dello sport	1		
Giornalismo sportivo	1		
Istituzioni di diritto pubblico	1		
Legislazione, regolamentazione ed organizzazione dell'educazione fisica e dello sport	1		
Lingua e letteratura italiana	1		
Lingua straniera	1		
Sistematica, regolamentazione ed organizzazione delle attività sportive agonistiche	1		
Teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica ed allo sport.	1		

SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

1) *Attività motorie educative:*			
* Teoria e metodologia delle attività motorie		2	3
* Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica	1	2	
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica		2	3
Didattica dell'educazione fisica e dello sport			3
Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e dei giochi per l'infanzia			3
2) *Attività motorie degli sports:*			
* Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera		2	3
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica		2	3
* Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi	1	2	
* Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie	1	2	
Teoria, tecnica e didattica della scherma			3
Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive			3
Teoria e metodologia dell'allenamento			
3) *Attività motorie correttive:*			
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva		2	3
Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria)			3

(* = discipline di base).

Pertanto gli studenti dovranno sostenere gli esami secondo il seguente schema di piano di studi:

Primo anno di corso:

1) Biologia con elementi di chimica e di fisica;

2) Igiene della scuola e dello sport;

3) Storia dell'educazione fisica e dello sport;

4) Un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

5) Un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

6) Un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: sei esami.

Secondo anno di corso:

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) Antropologia e antropometria;

3) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

4) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

5) Pedagogia;

6) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

7) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

8) Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

Totale: otto esami.

Terzo anno di corso:

1) Cinesiologia e rieducazione funzionale;

2) Medicina dello sport e pronto soccorso;

3) Psicologia;

4) Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

5) Teoria e metodologia delle attività motorie;

6) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

7) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

8) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

9) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap;

10) Un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: dieci esami.

Gli studenti sono tenuti a seguire tr corsi annuali di «Cultura religiosa» ed un corso annuale di «Etica professionale» sostenendo i relativi esami.

Art. 20. — La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline di cui all'art. 19 del presente Statuto.

Lo studente è tenuto a seguire i corsi ed a sostenere gli esami nel rispetto delle annualità indicate nel medesimo art. 19.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve aver frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e sempreché le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti previsti dallo schema di piano di studi riportato all'art. 19.

Art. 21. — L'esame di diploma consiste in:

a) svolgimento di una esercitazione teorica e pratica su un problema didattico dell'educazione fisica e degli sports;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento. L'argomento sarà scelto dal candidato almeno sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di due tesine, scelte e richieste dal candidato almeno tre mesi prima, su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Milano, 27 maggio 1997

Il direttore: VICO

97A5321

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 26 giugno 1997, n. **2.**

Informatizzazione delle scritture contabili dei consegnatari.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Alle aziende autonome dello Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alla Ragioneria generale dello Stato, alle ragionerie centrali ed agli uffici di ragioneria presso i Ministeri e le aziende autonome
Alle ragionerie regionali dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato

In seguito a molteplici richieste avanzate da varie amministrazioni, il Provveditorato generale dello Stato ha acquisito un programma applicativo per l'informatizzazione delle scritture degli uffici dei consegnatari, in linea anche con quanto disposto dalla circolare n. 10 del 10 febbraio 1997 della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza.

Tale programma sara sottoposto all'esame della Ragioneria generale dello Stato per la verifica di conformità alla normativa vigente in materia e di rispondenza nelle procedure e «prospettazioni» alle esigenze di contabilizzazione e di riscontro degli uffici interessati.

Il Provveditorato generale dello Stato renderà disponibile il predetto software ed i relativi manuali, gratuitamente, per tutte le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato entro il 31 dicembre 1997 e potrà essere acquisito via Internet al seguente indirizzo:

http://tesoro.it/pgs-2/consegnatari.htm

Le amministrazioni che invece vorranno acquisire il software ed i relativi manuali su supporto magnetico dovranno far pervenire una richiesta, con riferimento esplicito alla presente circolare, entro il 31 ottobre 1997, al seguente indirizzo:

Ministero del tesoro
Provveditorato generale dello Stato
Divisione VII
00185 Via Gaeta, 3 - Roma

Il software di cui trattasi necessita di un'apparecchiatura stand alone e relativa stampante, dedicata ad hoc, con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

Personal computer:

Processore 80586 o successivi

Hard disk 1 GB

Ram 16 MB

Scheda modem fax

Software: Windows '95

Stampante: 136 col., 200 cps, modulo continuo, inseritore fogli singoli almeno 100.

Le amministrazioni che non fossero in possesso delle apparecchiature, come sopra dimensionate, potranno farne espressa richiesta all'indirizzo predetto, allegando un'offerta tecnico/economica, in originale, con le quotazioni analitiche, di una società del settore per prodotti che rispondano ai requisiti di funzionalità e alle norme di sicurezza ed ergonomia conformi alle norme della serie UNI EN ISO 9000 e 9002.

Si consiglia di richiedere la garanzia di trentasei mesi *on site.*

Il Provveditorato generale dello Stato, dopo aver valutato la congruità della offerta tecnico/economica, provvederà ad accreditare i relativi fondi.

Nel caso in cui il Ministero della pubblica istruzione abbia interesse a diffondere il software di cui trattasi agli istituti di istruzione scolastica, sarà cura dello stesso provvedere alla relativa distribuzione ed alle forniture strettamente connesse (personal computer etc.). Considerazioni analoghe valgono anche per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la diffusione del software alle università.

Il Provveditorato generale dello Stato predisporrà un servizio di assistenza telefonica agli utenti per l'avviamento all'utilizzo del software; il numero telefonico e le modalità relative per accedere al servizio saranno indicate sul sito Internet all'indirizzo sopraindicato oppure comunicate contestualmente alla trasmissione dei supporti magnetici.

Il provveditore generale dello Stato: BORGIA

97A5340

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 26 giugno 1997, n. 60128.

Decreto ministeriale 23 maggio 1997. Modalità tecniche di attuazione del piano di razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivanti.

Alle capitanerie di porto

e, per conoscenza

Alle associazioni professionali della pesca

La presente circolare, che contiene alcuni miglioramenti di carattere redazionale, sostituisce la circolare n. 6033 del 18 giugno scorso, non ancora pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1997, sono state definite le modalità attuative del piano volontario di razionalizzazione e di riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante in esecuzione della decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed in conformità della delibera CIPE 23 aprile 1997.

Allo scopo di rendere più agevole l'applicazione delle disposizioni recate da tale decreto, anche in relazioni ad eventuali «improprietà terminologiche» mutuate dalla citata decisione comunitaria, si ritiene opportuno fornire chiarimenti interpretativi ed indicazioni procedurali in ordine a taluni particolari aspetti di tali disposizioni.

Sul piano metodologico tali aspetti verranno lumeggiati tenendo presente, per quanto possibile, la successione delle disposizioni normative cui si riferiscono.

Art. 2 - comma 1.

Il periodo di inattività per il quale si richiede il riconoscimento dell'indennità di attesa va documentato attraverso autocertificazione resa in conformità dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il periodo riconoscibile è limitato a quattro mesi per l'anno 1996 e a sei mesi per l'anno 1997, considerando il termine della stagione di pesca al mese di ottobre.

L'indennità di attesa da riconoscere agli armatori è quella prevista dall'art. 14, paragrafo 2, del Reg. CE n. 3699/93 che per una facile consultazione si allega.

Art. 2 - comma 2

La richiesta di riconoscimento deve essere fatta dall'armatore, cui spetta sempre l'indennità di attesa, anche in caso di mancata coincidenza della figura dell'armatore con quella del proprietario.

Il diritto all'indennità da parte dell'armatore richiedente si estende al periodo di inattività che lo stesso documenta — come nel caso precedente — con autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. In tale senso va intesa la locuzione «1996 e 1997» che non implica pertanto la sussistenza obbligatoria, per l'ammissione all'indennità, di un periodo di inattività riferito ad entrambi i suddetti anni.

Qualora dalla «documentazione commerciale» esibita ad integrazione della domanda di riconoscimento risultino anche catture di pesce spada, le Capitanerie di Porto sono autorizzate a ricevere con atto notorio apposite dichiarazioni nelle quali gli interessati attestano che tali catture sono ascrivibili a sistemi di pesca diversi dalle reti derivanti, ma previsti dalla licenza di pesca o dall'attestazione provvisoria.

In coerenza con tale assunto appare chiaro che l'ultima parte del comma «il mancato esercizio dell'attività di pesca al pesce spada» deve essere inteso come «il mancato esercizio dell'attività di pesca con reti derivanti».

Art. 2 - comma 5.

Tale disposto va letto correttamente sulla base di quanto previsto dal successivo art. 3, nel senso che l'indennità di attesa è riconosciuta in favore di quegli armatori che abbiano fatto contestuale richiesta di utilizzare le indennità (buonuscita o riconversione) previste dal primo comma del citato art. 3, pur non avendo presentato domanda per l'ammissione al fermo definitivo, che è una specifica misura strutturale disciplinata da apposito strumento finanziario (SFOP).

Ovviamente nell'ipotesi che non vi sia coincidenza fra le figure dell'armatore e del proprietario, a quest'ultimo spetta la richiesta di riconoscimento dell'indennità di buonuscita o di riconversione.

Art. 2 - comma 6.

In sostituzione della licenza di pesca, alla domanda per il riconoscimento dell'indennità di attesa deve essere — se del caso —, allegata la «autorizzazione provvisoria» all'esercizio della pesca con reti derivanti. Resta inteso che, nel caso di licenza o attestazione polivalente, gli interessati possono continuare ad esercitare l'attività di pesca con attrezzi diversi dalle reti derivanti previo aggiornamento dei documenti autorizzativi.

Art. 3.

Come già precisato sopra, il diritto alla presentazione delle istanze per il riconoscimento delle indennità di buonuscita o di riconversione spetta al proprietario. In relazione a ciò la dicitura «armatori» riportata sulla intestazione delle tabelle *A* e *B* allegate deve correttamente intendersi riferita ai proprietari.

Art. 3 - comma 3.

La documentazione prevista dalla disposizione in parola è relativa all'imbarcazione; ne consegue che, a detti fini, si fa riferimento all'imbarcazione anche nell'ipotesi di trasferimento della proprietà dell'unità stessa.

Art. 3 - comma 6.

Le reti, consegnate all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere distrutte, riciclate o trasformate. In caso di riciclaggio o trasformazione delle reti il ricavato sarà di spettanza dei proprietari delle attrezzature stesse. Le reti vanno consegnate ad una ditta specializzata nel riciclaggio di materie plastiche. Della consegna rilascia attestato la Capitaneria di Porto; l'attestato è trasmesso al Ministero.

Art. 5 - comma 1.

L'indennità di buonuscita è riconosciuta, ai sensi della decisione del Consiglio 28 aprile 1997 e del decreto ministeriale 26 giugno 1997, ai componenti l'equipaggio delle unità i cui proprietari abbiano presentato istanza di riconoscimento dell'indennità di buonuscita ovvero a quelli che abbiano interrotto ogni attività lavorativa. A detti fini la domanda, cui andrà allegata l'istanza presentata alla Capitaneria competente per territorio concernente la richiesta di cancellazione dal registro dei pescatori marittimi, dovrà prevedere l'impegno a non esercitare più alcuna attività lavorativa.

Art. 8 - comma 3.

Com'è noto, il termine di presentazione delle iniziative strutturali introdotte a valere sui fondi SFOP per l'annualità 1998 è stato di recente fissato al 31 ottobre 1997. Per le iniziative attivate invece sui medesimi fondi SFOP in base alle disposizioni del piano volontario di riconversione, tale termine è prorogato al 31 dicembre 1997, in considerazione del tempo necessario alla elaborazione tecnica dei relativi progetti.

Art. 9 - comma 1.

I titolari di unità che usufruiscono del premio di riconversione, al fine di continuare l'attività all'interno del settore della pesca, possono chiedere di integrare la licenza di pesca, oltre che con il sistema a circuizione, anche con un altro attrezzo, ad esclusione dei palangari, scelto tra attrezzi da posta, ferrettara, lenze, arpione, in deroga alle combinazioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995.

Art. 9 - comma 2.

Costituisce altresì deroga alle previsioni dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, commi 5 e 6, il rilascio dell'autorizzazione alla pesca con il sistema «ferrettara» nei confronti di soggetti che siano ammessi ai benefici realizzando un'unità della piccola pesca mediante ritiro di un'unità di stazza superiore a 20 tsl abilitata all'impiego della rete da posta derivante.

Adempimenti procedurali.

Le domande di riconoscimento delle indennità previste per l'anno 1997 dal decreto ministeriale 23 maggio 1997 vanno compilate, in bollo, conformemente ai modelli allegati e presentate presso le Capitanerie di Porto competenti per territorio entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale.* Nella domanda vanno indicati il codice fiscale e gli estremi bancari (codice ABI e codice CAB).

Le istanze di adesione per gli anni 1998 e 1999 alle provvidenze del piano volontario di riconversione vanno presentate entro il 31 marzo 1998 ed il 31 marzo 1999.

Le domande possono essere inoltrate tramite raccomandata postale ed in tal caso fa fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale.

Le domande devono essere esaminate nell'ordine cronologico di presentazione e le Capitanerie di Porto sono tenute a comunicarne l'esito agli interessati entro 30 giorni dal ricevimento.

Le domande di adesione al Piano eventualmente presentate prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 23 maggio 1997 non sono valide e devono essere restituite agli interessati.

In relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 9 del decreto ministeriale 23 maggio 1997 si raccomanda di contenere al massimo i tempi di espletamento delle procedure previste dal decreto.

Il Ministro: PINTO

TABELLA - INDENNITA' DI ATTESA

A) Navi con lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 metri

Intervallo di stazza TSL	Importo ECU per giorno
0< 25	4.52/TSL+ 20
25< 50	4.30/TSL+ 25
50< 70	3.50/TSL+ 65
70<100	3.12/TSL+ 88
100<200	2.74/TSL+120
200<300	2.36/TSL+177
300<500	2.05/TSL+254

B) Navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri

Intervallo di stazza TSL	Importo ECU per giorno
0< 10	5.2/TSL+ 20
10< 25	4.3/TSL+ 30
25< 50	3.2/TSL+ 55
50<100	2.5/TSL+ 90
100<250	2.0/TSL+140
250<500	1.5/TSL+265

ECU= 1896.38

Indennità di attesa all'armatore

Alla Capitaneria di Porto

di ....

Il sottoscritto .... nato a .... il ....

residente in .... via .... codice fiscale ....

armatore del M/p .... di TSL .... iscritto al n. ....

R.N.M.G. della Capitaneria di Porto di ...., abilitato alla pesca con rete da posta derivante, chiede il riconoscimento dell'indennità di attesa di cui all'art. 2 del D.M. 23 maggio 1997 per il periodo dal / /96 al / /96 e dal / /97 al / /97.

Il sottoscritto chiede altresì che il pagamento della predetta indennità venga effettuata mediante accreditamento sul conto corrente n. .... intrattenuto presso la Banca ....

...., Sede di ...., Agenzia n. ...., Codice ABI ....,

Codice CAB ....

Fa presente di avere presentato contestualmente per la medesima unità domanda di indennità di[1] [2]...

Si allegano:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 attestante il periodo di inattività riferito agli anni 1996 e 1997;
- copia della documentazione commerciale da cui risulta il mancato esercizio dell'attività di pesca al pesce spada con rete derivante e, qualora risultino anche catture di pesce spada, atto notorio nel quale gli interessati attestano che tali catture sono ascrivibili a sistemi di pesca diversi dalle reti derivanti;
- fotocopia della licenza di pesca o Autorizzazione provvisoria;
- copia estratto Registro imprese di Pesca.

.... li ....

[1] Specificare "buonuscita" o "riconversione".

[2] Nell'ipotesi che l'armatore non sia proprietario del motopeschereccio sostituire l'intero periodo con: "Fa presente che il proprietario ha presentato per la medesima unità domanda di indennità di .... (specificare riconversione o buonuscita)".

Indennità di attesa all'equipaggio

Alla Capitaneria di Porto

di ....

Il sottoscritto .... nato a .... il ....

residente in .... via .... codice fiscale ....

imbarcato alla data del 22 luglio 1996[1] sul M/p di TSL .... iscritto al n. ....

R.N.M.G. .... della Capitaneria di Porto di ...., abilitato alla pesca

con rete da posta derivante, chiede il riconoscimento dell'indennità di attesa di cui all'art. 2 del D.M. 23 maggio

1997 per il periodo dal / /96 al / /96 e dal / /97 al / /97.

Il sottoscritto chiede altresì che il pagamento della predetta indennità venga effettuata mediante accreditamento

sul conto corrente n. .... intrattenuto presso la Banca ....

...., Sede di ...., Agenzia n. ...., Codice ABI ....,

Codice CAB ....

Fa presente di avere presentato contestualmente alla presente richiesta di domanda di indennità di[2]...

Si allegano:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 attestante il periodo di inattività riferito agli anni 1996 e 1997;
- fotocopia del foglio matricolare o del ruolino di equipaggio.

.... li ....

[1] Nel caso di inattività nell'anno 1996 sostituire con "Imbarcato nell'anno 1995".

[2] Specificare "buonuscita" o "riconversione".

Indennità di buonuscita e riconversione al proprietario

Alla Capitaneria di Porto

di ....

Il sottoscritto .... nato a .... il ....

residente in .... via .... codice fiscale ....

proprietario del M/p ...., di TSL .... iscritto al n. ....

R.N.M.G. della Capitaneria di Porto di ...., abilitato alla pesca con rete da posta derivante, chiede il riconoscimento dell'indennità di[1] .... di cui all'art. 3 del D.M. 23 maggio 1997.

Il sottoscritto chiede altresì che il pagamento della predetta indennità venga effettuata mediante accreditamento sul conto corrente n. .... intrattenuto presso la Banca ....

...., Sede di ...., Agenzia n. ...., Codice ABI ...., Codice CAB ....

Fa presente di avere presentato contestualmente alla presente istanza di riconoscimento dell'indennità di attesa[2].

Si allegano:

- documentazione idonea a dimostrare l'esercizio dell'attività di pesca con reti da posta derivante per almeno tre campagne negli anni 1991-1995[3];
- fotocopia licenza di pesca o attestazione provvisoria;
- copia estratto Registri navi minori e galleggianti.

......................., li ....

[1] Specificare "buonuscita" o "riconversione".

[2] Nell'ipotesi che il proprietario *non* sia l'armatore sostituisce l'intero periodo con "Fa presente che l'armatore ha presentato per la medesima unità istanza di riconoscimento dell'indennità di attesa".

[3] Per le imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi della Liguria, sostituire con: "documentazione idonea a dimostrare l'esercizio dell'attività di pesca con reti da posta derivante per almeno tre campagne negli anni 1986-1990".

Indennità di buonuscita e riconversione all'equipaggio

Alla Capitaneria di Porto

di ....

Il sottoscritto .... nato a .... il ....

residente in .... via .... codice fiscale ....

imbarcato per gli anni ...., sul M/p .... di TSL .... iscritto al n. ....

R.N.M.G. della Capitaneria di Porto di ...., abilitato alla pesca con rete da posta derivante, chiede il riconoscimento dell'indennità di[1] .... di cui all'art.[2]............ del D.M. 23 maggio 1997 e si impegna a non esercitare più[3] ....

Il sottoscritto chiede altresì che il pagamento della predetta indennità venga effettuata mediante accreditamento sul conto corrente n. .... intrattenuto presso la Banca ....

...., Sede di ...., Agenzia n. ...., Codice ABI ....,

Codice CAB ....

Fa presente che il proprietario della predetta unità ha presentato istanza di riconoscimento dell'indennità di[4] ....

Si allegano in fotocopia:

- fotocopia Ruolino di equipaggio o del foglio matricolare;
- copia domanda cancellazione registro pescatori (nell'ipotesi dell'indennità di buonuscita).

.... li ....

[1] Specificare "buonuscita" o "riconversione".

[2] Specificare articolo "5" o "6".

[3] Specificare "alcuna attività lavorativa", nell'ipotesi dell'indennità di buonuscita, "l'attività di pesca con rete da posta derivante", nell'ipotesi di riconversione.

[4] Specificare "buonuscita" o "riconversione".

97A5322

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 23 maggio 1997, n. **601254.**

Programma settoriale pesca. Regolamento CEE 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. Unificazione al 31 ottobre 1997 dei termini di presentazione dei progetti da finanziare con i fondi SFOP 1998 e 1999.

Alla Lega Pesca - ANCP
Alla Federcoopesca
Alla Federpesca
All'AGCI
All'UNCI
All'API
All'ANCIT
Alla Commissione europea - D.G. XIV
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
A tutte le capitanerie di porto

Con la circolare ministeriale 10 aprile 1995, n. 60473, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995, è stato fissato al 31 maggio di ogni anno il termine di presentazione delle domande di contributo a valere sui fondi SFOP 1994-1999.

Le decisioni della Commissione delle Comunità europee - C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C(94) 3760/6 del 22 dicembre 1994 - con le quali sono stati approvati i programmi operativi concernenti, rispettivamente, gli stanziamenti a favore delle aree dell'obiettivo 1 e 5*a*, prevedono che i finanziamenti debbano essere autorizzati dall'Amministrazione nazionale entro la data del 31 dicembre 1999 e che il termine ultimo per l'accettazione delle spese sostenute dai beneficiari sia il 31 dicembre 2001.

Ciò premesso, alla luce dell'esperienza maturata per le tranche precedenti, si ritiene che il periodo di tempo a disposizione dei beneficiari per l'effettuazione delle spese relative a progetti da realizzare con i fondi dell'annualità 1999 sia insufficiente.

Pertanto, è anticipato al 31 ottobre 1997 il termine ultimo entro cui far pervenire i progetti a valere sull'annualità 1999, inizialmente fissato al 31 maggio 1998.

Al fine di assicurare la gestione unitaria dei fondi relativi alle annualità 1998/1999 si ritiene, inoltre, opportuno prorogare il termine utile di presentazione dei progetti finanziabili con i fondi SFOP 1998, inizialmente previsto il 31 maggio 1997, facendolo coincidere con la suddetta data del 31 ottobre 1997.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti l'11 giugno 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 212

97A5369

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 luglio 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per la legalizzazione delle "droghe leggere"».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso «Forum droghe», via dell'Aracoeli n. 13, tel. 06/67604453.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 luglio 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per la depenalizzazione completa del consumo di droghe».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso «Forum droghe», via dell'Aracoeli n. 13, tel. 06/67604453.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 luglio 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Paolo Napoletano, in Roma - Piazzale del Fante n. 2.

97A5465

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 248/1997 del 29 maggio 1997

Tutte le specialità medicinali ed i medicinali generici fino ad ora intestati alla Lifepharma S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi, 330 - Milano, codice fiscale 05062510150, sono ora trasferiti alla società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi, 330 - Milano, codice fiscale 00737420158.

I lotti delle specialità medicinali ed i medicinali generici prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 250/1997 del 29 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi, 330 - Milano, codice fiscale 00737420158.

Specialità: SELEZEN:

025018019 - 30 compresse 500 mg;

025018021 - 30 compresse 750 mg;

025018033 - flacone gocce 20 ml 40%;

025018045 - 10 nipiosupposte 100 mg;

025018058 - 10 supposte 500 mg;

025018060 - 10 supposte 750 mg;

025018084 - gel 50 g 5%;

025018096 - 15 bustine monodose 1000 mg,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5 - Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 252/1997 del 29 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Smithkline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Specialità: PAIDOCIN:

027502032 - 1 flac. granulato sospensione estemp. 48 g 10%;

027502044 - 12 compresse 400 mg,

è ora trasferita alla società: Master Pharma S.r.l., con sede in via Firenze, 8/A, Parma, codice fiscale 00959190349.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 253/1997 del 29 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

Specialità: ZIAXEL:

032385054 - 180/2 30 capsule lento rilascio;

032385066 - 180/2 50 capsule lento rilascio,

è ora trasferita alla società: Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale 08501270154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 254/1997 del 29 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bristol Myers Squibb Company, con sede in 345 Park Avenue, New York (USA), codice fiscale 80008501598.

Specialità: BUFFERIN:

023347040 - 20 compresse 325 mg,

è ora trasferita alla società: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via del Murillo Km. 2,800, Sermoneta (Latina), codice fiscale 00082130592.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 255/1997 del 29 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bristol Myers Squibb Company, con sede in 345 Park Avenue, New York (USA), codice fiscale 80008501598.

Specialità: FUNGIZONE:

015050014 - fl. polv. liof. 15 ml 50 mg,

è ora trasferita alla società: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via del Murillo km. 2,800, Sermoneta (Latina), codice fiscale 00082130592.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 256/1997 del 29 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Farmaco Biologico Ripari Gero S.p.a., con sede in via Montarioso, 11, Monteriggioni (Siena), codice fiscale 00050260520.

Specialità: LACTOGER:

027581014 - sciroppo 180 ml;

027581026 - 30 bustine 5 g;

027581038 - 20 bustine 10 g,

è ora trasferita alla società: Schwarz Pharma S.p.a., con sede in via Felice Casati, 16, Milano, codice fiscale 07254500155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 258/1997 del 29 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

Specialità: CORDIPINA:

028344012 RETARD - 30 compresse ritardo 40 mg,

è ora trasferita alla società: Farmaceutica Pavese di Spada Carla & C., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01645520188.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 259/1997 del 29 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bergamon S.r.l., con sede in via di Cancelliera, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 04545381008.

Specialità: ROXIM:

026091013 - 30 capsule 20 mg;

026091025 - 30 capsule 10 mg;

026091037 - 10 supposte 20 mg,

è ora trasferita alla società: Ilex Italiana S.r.l., con sede in via Milano, 160, Caronno Pertusella (Varese), codice fiscale 08911300153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 260/1997 del 29 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Erbamont Italia N.V., con sede in via E. Bezzi, 24, Milano, codice fiscale 08342180158.

Specialità Medicinale: NICERGOLYN:

024462032 - 8 f. liof. + 8 f. solv.;

024462044 - 30 capsule 30 mg;

024462057 - 30 compresse efferv. 30 mg,

è ora trasferita alla società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 261/1997 del 29 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Smithkline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Specialità: CLAVERSAL:

027308016 - 50 compresse rivestite 500 mg;

027308042 - 7 clismi 2 g;

027308055 - 7 clismi 4 g;

027308067 - 20 supposte 500 mg,

è ora trasferita alla società: Parke Davis S.p.a., con sede in via C. Colombo, 1, Lainate (Milano), codice fiscale 09810140153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5370

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 247/97 del 26 maggio 1997

Specialità medicinale: FONICEF, nelle forme e confezioni: «500» im 1 flaconcino polvere liofilizzata 500 mg + 1 fiala solvente 2,0 ml; «1000» im 1 flaconcino polvere liofilizzata 1000 mg + 1 fiala solvente 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: R.K.G. S.r.l., con sede legale domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A, codice fiscale 11274810156.

Produttore: la produzione e confezionamento sono effettuati dalla società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., nello stabilimento sito in via Dante Alighieri, 71, Sanremo (Imperia); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società G.E.T. S.r.l. nello stabilimento sito in via L. Ariosto, 15/17, Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art.8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» im 1 flaconcino polvere liofilizzata 500 mg + 1 fiala solvente 2,0 ml;

A.I.C. n. 032807012 (in base 10) 0Z9634 (in base 32);

classe: «A - Nota 55», prezzo L. 12.200, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

«1000» im 1 flaconcino polvere liofilizzata 1000 mg + 1 fiala solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 032807024 (in base 10) 0Z963J (in base 32);

classe «A» - Nota 55», prezzo L. 24.300, ai sensi dell'art. 1 del D.-L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

«500» un flacone da 500 mg contiene: principio attivo: Cefonicid bisodico mg 540,5 equivalente a cefonicid mg 500; una fiala solvente contiene: principio attivo: Lidocaina cloridrato mg 20; eccipienti: acqua p.p.i.;

«1000» un flacone da 1000 mg contiene: principio attivo: Cefonicid bisodico g 1,081 equivalente a cefonicid g 1,000; una fiala solvente contiene: principio attivo: Lidocaina cloridrato mg 25,0; eccipienti: acqua p.p.i.

Indicazioni terapeutiche: Di uso elettivo e specifico in infezioni battériche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a «Fonicef» e resistenti ai più comuni antibiotici

«Fonicef» è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di «Fonicef» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminanti o potenzialmente contaminanti, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione.

Dosi supplementari di «Fonicef» possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Fonicef» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di effecacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 265/97 del 12 giugno 1997

Specialità medicinale: PANACEF nella forma e confezione: flacone 70 ml granulato sospensione estemporanea 375 mg/5ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Eli Lilli Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n.731-733, codice fiscale 00426150488.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n.731-733.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone granulato sospensione estemporanea 375 mg/5 ml;

A.I.C. n. 024227124 (in base 10) 0R3C9N (in base 32);

classe: «A» - Prezzo L. 25.500, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

5 ml di sospensione contengono: principio attivo: cefaclor monoidrato equivalente a cefaclor mg 375; eccipienti: eritrosina lacca di alluminio, metilcellulosa, sodio laurilsolfato, silicone fluido 350 cs, gomma polisaccaride, amido, aroma di fragola, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il Panacef è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili:

infezioni dell'apparato respiratorio, quali le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti. Otiti medie (processi infiammatori di origine batterica a carico dell'orecchio medio). Infezioni della pelle e dei tessuti molli. Infezioni del tratto urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti. Sinusiti. Uretrite gonococcica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 266/97 del 12 giugno 1997

Specialità medicinale: CREON nella forma e confezioni: «10000»: 50 capsule 150 mg, 100 capsule 150 mg e 200 capsule 150 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Kali-Chemie Pharma GmbH di Hannover (Germania), rappresentata in Italia dalla Società Solvay Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo n. 38, cod. fisc.05075810019.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito Neustadt A. Rbge (Germania) Suttorfer Str. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule 150 mg;

A.I.C. n. 029018052 (in base 10) 0VPKY4 (in base 32);

classe: «C»;

100 capsule 150 mg;

A.I.C. n. 029018064 (in base 10) 0VPKYJ (in base 32);

classe: «C»;

200 capsule 150 mg;

A.I.C. n. 029018076 (in base 10) 0VPKYW (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una capsula da 248,5 mg contiene: principio attivo: pancrelipasi mg 150 (pari a: amilasi 8000 U.FIP - lipasi 10000 U.FIP - proteasi 600 U.FIP); eccipienti: polietilenglicole 4000, paraffina liquida, idrossipropilmetilcellulosa ftalato, dibutilftalato, dimeticone, gelatina, ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza pancreatica esocrina causata da fibrosi cistica, pancreatite cronica, pancreatectomia, gastrectomia totale e resezioni gastriche parziali (Billroth I/II), ostruzione duttale da neoplasie (es. del pancreas o del coledoco).

La supplementazione con enzimi pancreatici può anche essere di aiuto nel trattamento del dolore pancreatico e nell'insufficienza pancreatica esocrina dell'anziano.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 267/97 del 12 giugno 1997

Specialità medicinale: CREON nella forma e confezioni: «25000»: 20 capsule 300 mg, 50 capsule 300 mg e 100 capsule 300 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Kali-Chemie Pharma GmbH di Hannover (Germania), rappresentata in Italia dalla Società Solvay Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo n. 38, codice fiscale 05075810019.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito Neustadt A. Rbge (Germania) Suttorfer Str. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule 30 mg;

A.I.C. n. 029018025 (in base 10) 0VPKX9 (in base 32);

classe: «C»;

50 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 029018037 (in base 10) 0VPKXP (in base 32);

classe: «C»;

100 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 029018049 (in base 10) 0VPKY1 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una capsula da 594 mg contiene: principio attivo: pancrelipasi mg 300 (pari a: amilasi 18000 U.FIP - lipasi 25000 U.FIP - proteasi 1000 U.FIP); eccipienti: polietilenglicole 4000, paraffina liquida, idrossipropilmetilcellulosa ftalato, dibutilftalato, dimeticone, gelatina, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza pancreatica esocrina causata da fibrosi cistica; pancreatite cronica, pancreatectomia, gastrectomia totale e resezioni gastriche parziali (Billroth I/II), ostruzione duttale da neoplasie (es. del pancreas o del coledoco).

La supplementazione con enzimi pancreatici può anche essere di aiuto nel trattamento del dolore pancreatico e nell'insufficienza pancreatica esocrina dell'anziano.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 268/97 del 12 giugno 1997

Specialità medicinale: PANACEF nella forma e confezione: «Dispersibile» 8 compresse solubili 500 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733, codice fiscale 00426150488.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n.731-733.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

8 compresse solubili 500 mg;

A.I.C. n. 024227112 (in base 10) 0R3C98 (in base 32);

classe: «A»- Prezzo L. 19.000, ai sensi dell'art. 1 del D.-L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa contiene: principio attivo: cefaclor monoidrato equivalente a cefaclor mg 500; eccipienti: cellulosa microcristallina, saccarina sodica, aroma di fragola, silice colloidale, eritrosina E-127 (lacca di alluminio), sodio stearil fumarato, polivinilpirrolidone insolubile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili: infezioni dell'apparato respiratorio, quali le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti. Otiti medie (processi infiammatori di origine batterica a carico dell'orecchio medio). Infezioni della pelle e dei tessuti molli. Infezioni del tratto urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti- Sinusiti. Uretrite gonococcica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 269/97 del 12 giugno 1997

Specialità medicinale: PROZAC nella forma e confezione: «FD» 12 compresse solubili 20 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733, cod. fisc. 00426150488.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Lilly SA, nello stabilimento sito in Alcobendas-Madrid (Spagna) Avenida de la Industria.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C: e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse solubili 20 mg;

A.I.C. n. 025970031(in base 10) 0SSKCH (in base 32);

classe: «C»;

Composizione:

ogni compressa solubile contiene: principio attivo: fluoxetina cloridrato equivalente a fluoxetina mg 20; eccipienti: cellulosa microcristallina, saccarina sodica, mannitolo, sorbitolo, aroma di anice, aroma di menta piperita, silicone diossido colloidale, amido, sodio stearil fumarato, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 270/97 del 13 giugno 1997

Specialità medicinale: MUCOTHIOL nella forma e confezioni: 20 compresse 200 mg e 20 bustine polvere orale 150 mg.

Titolare A.I.C.: Società Scat S.A. sita a Nanterre (Francia), rappresentata in Italia dalla società Geymonat S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2, codice fiscale 00192260602.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso il proprio stabilimento sito in Rue d'Arras, Nanterre Cedex (Francia) e anche dalla Officina Italiana Geymonat S.p.a nello stabilimento sito in via S. Anna n. 2, Anagni (Frosinone).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

20 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 029069010 (in base 10) 0VR3QL (in base 32);

classe: «C»;

20 bustine polvere orale 150 mg;

A.I.C. n. 029069022 (in base 10) 0VR3QY (in base 32);

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, D.Lgs. n. 539/1992).

Composizione:

una compressa rivestita contiene: principio attivo: N,S-diacetil cisteinato di metile mg 200; eccipienti: mannitolo, carbossimetilamido sodico, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, eudragit E, poliossietilenglicole 6000, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una bustina di polvere contiene:

principio attivo: N, S-diacetil cisteinato di metile mg 150; eEccipienti: zucchero a velo, gomma guar, aroma artificiale di fragola, saccarinato di sodio, 3 idrossi 2 -etil-4-pirone, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindromi acute e croniche delle vie respiratorie con o senza ingombro bronchiale secondario, accompagnate da ipersecrezione.

Decorrenza del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5371

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 luglio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1706,95
ECU	1916,90
Marco tedesco	974,29
Franco francese	289,10
Lira sterlina	2876,21
Fiorino olandese	865,55
Franco belga	47,219
Peseta spagnola	11,544
Corona danese	255,86
Lira irlandese	2589,44
Dracma greca	6,190
Escudo portoghese	9,663
Dollaro canadese	1242,05
Yen giapponese	15,046
Franco svizzero	1164,20
Scellino austriaco	138,46
Corona norvegese	234,01
Corona svedese	221,78
Marco finlandese	327,50
Dollaro australiano	1278,68

97A5466

Revoca dell'autorizzazione dell'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di Ruoti, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ruoti.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 12 giugno 1997, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo di Ruoti, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ruoti (Potenza), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A5372

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca di marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che il marchio di identificazione «1468 MI», già assegnato alla ditta Gold Diamond Company S.r.l., con sede in Trezzano sul Naviglio, via G. B. Vico n. 10, è stato revocato essendo stata accertata la falsità della licenza di pubblica sicurezza.

97A5342

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Le Grazie», in Recanati, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto direttoriale 12 giugno 1997, il dott. Gian Mario Perugini è confermato unico commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Le Grazie», con sede in Recanati (Macerata), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 4 maggio 1985, in sostituzione del dott. Franco Ferri, revocato.

97A5309

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ruoti, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ruoti.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 12 giugno 1997, ha nominato il prof. avv. Giorgio Meo commissario liquidatore e i signori Ernesto Campiti, avv. Giuseppe Desiderio e avv. Vittorio Molea componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ruoti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ruoti (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 12 giugno 1997.

97A5373

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo della Sabina, Casaprota, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Casaprota.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 6 giugno 1997, ha nominato il sig. rag. Ernesto Aliperti commissario straordinario ed i signori avv. Pietro Cavasola, rag. Nereo Mugnai e dott.ssa Isabella Nuccitelli componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo della Sabina - Casaprota (Rieti) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaprota, frazione di Collelungo in Sabina, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 5 giugno 1997.

97A5374

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo della Sabina, Casaprota, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Casaprota, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 9 giugno 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo della Sabina - Casaprota (Rieti) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaprota, frazione di Collelungo in Sabina, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 5 giugno 1997 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la dott.ssa Isabella Nuccitelli è stata nominata presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

97A5375

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: N16X «diritto processuale penale», per la disciplina procedura penale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facolta di Giurisprudenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico disciplinare.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

97A5379

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: K05B «informatica», per la disciplina «algoritmi e strutture dati»;

settore: E07X «farmacologia», per la disciplina «farmacologia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

97A5380

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: Q05C «sociologia dei processi economici e del lavoro», per la disciplina «sociologia economica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A5383

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata, intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

un posto per la disciplina «economia pubblica», settore scientifico-disciplinare: P01C «scienza delle finanze».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5384

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Annullamento dell'avviso di vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento.

L'avviso di vacanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997 (pag. 63) per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

E03A «Ecologia», disciplina indicata «ecologia»,

da coprirsi mediante trasferimento, è da considerarsi nullo perché indicante un posto di prima fascia anziché di seconda fascia.

97A5447

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Univeristà degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

E03A «ecologia», disciplina indicata «ecologia»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A5448

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, è vacante il seguente posto di professore universitario di prima fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata, intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura - corso di laurea in architettura:

settore: H07A «scienza delle costruzioni».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore della facoltà interessata, entro trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria, mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

97A5381

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'annuncio di venti richieste di *referendum* popolare della Corte suprema di cassazione
(Annuncio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1997)

Nell'annuncio citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto elencate pagine:

a pag. 47, prima colonna:

all'ottavo rigo del primo annuncio, dove è scritto: «Testo *unico* ...», leggasi: «Testo *Unico* ...»;

all'undicesimo rigo del primo annuncio, dopo la dicitura: «... alle parole ...» devono intendersi aggiunti i due punti;

sempre a pag. 47, seconda colonna:

all'ottavo rigo del secondo annuncio, dove è scritto: «testo *unico* ...», leggasi: «Testo *Unico* ...»;

al trentaduesimo rigo del secondo annuncio, dove è scritto: «... parole: "con calcolo proporzionale», nonché alle parole: «del medesimo gruppo"»?», leggasi: «... parole: "con calcolo proporzionale", nonché alle parole: "del medesimo gruppo"?».»;

a pag. 48, seconda colonna:

al nono rigo, dove è scritto: «... "l'esercizio di imprese"?».», leggasi: «... "l'esercizio di imprese")?».»;

al diciassettesimo rigo del quinto annuncio, dopo la dicitura: «... limitatamente alle parole ...», devono intendersi aggiunti i due punti;

al ventiduesimo rigo del quinto annuncio, dove è scritto: «... della Guardia di *finanza* ...», leggasi: «... della Guardia di *Finanza* ... »;

a pag. 49, prima colonna, all'ultimo rigo della fine del quesito del settimo annuncio, dopo le virgolette di chiusura, deve intendersi aggiunto il punto;

infine, sempre a pag. 49, seconda colonna, alla fine del quesito dell'ottavo annuncio, dopo le virgolette di chiusura, deve intendersi aggiunto il punto.

97A5386

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'annuncio di venti richieste di *referendum* popolare della Corte suprema di cassazione
(Annuncio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1997)

Nell'annuncio citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto elencate pagine:

a pag. 48, al quinto rigo della seconda colonna, dove è scritto: «... del *decreto del Presidente della Repubblica*», leggasi: «... del *D.P.R*»;

a pag. 50, seconda colonna:

al settimo rigo del sedicesimo annuncio, dove è scritto: «Volete voi che *siano* ...», leggasi: «Volete voi che *sia* ...»;

al quattordicesimo rigo, alla fine del quesito del sedicesimo annuncio, dove è scritto: « ... *237».*», leggasi: « ... *23?».*»;

al settimo rigo del diciassettesimo annuncio, dove è scritto: «Volete voi che *siano* abrogata la legge 27 luglio 1978, n. 392, ...», leggasi: «Volete voi che *sia* abrogata la legge 27 luglio 1978, n. 392 ...»;

infine, a pag. 51, al primo rigo della prima colonna, dove è scritto: «... il *d.lgs.*», leggasi: «... il *D.lgs.*».

97A5387

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:*
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti *i soli provvedimenti non legislativi:*
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni:*
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

***Gazzetta Ufficiale* su MICROFICHES - 1997**
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

* 4 1 1 1 0 0 1 5 6 0 9 7 *

L. 1.500